

DIRITTO AGROALIMENTARE

RIVISTA GIURIDICA QUADRIMESTRALE

ISSN 2499-7463

DIREZIONE SCIENTIFICA
FABRIZIO DI MARZIO - STEFANO MASINI



Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

GIUFFRÈ
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Indice

	pag.
GIULIA CHIRONI	
<i>Fiscalità nutrizionale: prime esperienze e prospettive di riforma</i>	225
NICOLETTA FERRUCCI	
<i>Il verde urbano sotto la lente del giurista: una prima overview</i>	247
FABIO FRANCARIO	
<i>L'organizzazione dell'attività amministrativa di contrasto delle pratiche commerciali sleali. Profili di tutela giurisdizionale</i>	269
BEATRICE LA PORTA	
<i>Criticità della tutela dei dati scientifici nel regolamento sui nuovi alimenti anche alla luce della disciplina in materia di benessere degli animali</i>	283
CARLA LOLLIO	
<i>Il trattamento fiscale del compendio unico ovvero quando la premialità positiva cede il passo a interventi di riforma e di razionalizzazione «sfunzionali»</i>	319
NICOLA LUCIFERO	
<i>Le reti di impresa e le relazioni di filiera nel sistema della filiera agroalimentare</i>	355

OSSERVATORIO

IL PRECEDENTE

FRANCESCO SCALIA	
<i>Dopo la Corte costituzionale, anche la Corte di giustizia promuove la rimodulazione degli incentivi alle fonti rinnovabili</i>	397

Le reti di impresa e le relazioni di filiera nel sistema della filiera agroalimentare*

Il saggio affronta il tema dei contratti di rete nel contesto delle relazioni delle imprese lungo la filiera agroalimentare, mettendo in luce i profili applicativi dei contratti di rete con l'obiettivo di verificare se tali modelli contrattuali possono avere rilievo per perseguire il fine auspicato dal legislatore di accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese sul mercato tenendo in dovuta considerazione le peculiarità della filiera agroalimentare. Infatti, il contratto di rete rappresenta un interessante modello per analizzare le interazioni tra il diritto dei contratti e il diritto della concorrenza nel contesto delle relazioni tra gli operatori della filiera agroalimentare.

The essay deals with the issue of network contracts in the context of business relationships along the agri-food chain, highlighting the concrete application of network contracts in the agricultural sector and with the aim of verifying whether these contractual models can be relevant for pursuing the goal desired by the legislator to increase the innovative capacity and competitiveness of companies on the market, taking into due consideration the peculiarities of the agri-food chain. In effect, the network contract represents an interesting model for analyzing the interactions between contract law and competition law in the context of relations between operators in the agri-food chain.

Parole chiave: contratti rete - filiera agroalimentare - mercato - concorrenza

Keywords: *network contracts - agri-food chain - market - competition law*

* Lo scritto riproduce, con l'aggiunta delle note e di opportune modifiche e adeguamenti, la relazione tenuta al Convegno di Firenze del 21 e 22 novembre 2019 in onore della prof.ssa Eva Rook Basile e pubblicata negli Atti delle giornate congressuali a Lei dedicate dal titolo *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente*, Napoli, 2020.

1 Premessa. - 2. La filiera agroalimentare quale struttura funzionale e di sistema delle relazioni tra imprese. La prospettiva economico-sociale e le criticità della filiera. - 3. (*segue*) La valenza giuridica della nozione di filiera e la dimensione relazionale. - 4. I contratti di rete: la rilevanza dell'autonomia contrattuale e dell'operazione economica. Evoluzione della disciplina e inquadramento normativo. - 5. I contratti di rete in agricoltura: la tipologia degli accordi e la specialità delle regole nel sistema delle relazioni di filiera. - 6. Reti di impresa e lo sviluppo delle imprese agricole nel mercato globale. - 7. Reti di impresa e associazionismo nell'ambito delle relazioni di filiera. - 8. Considerazioni conclusive.

1. - Premessa.

La collaborazione tra imprenditori in agricoltura realizzata mediante la creazione di relazioni reticolari è da tempo oggetto di studio sotto il profilo dell'analisi dei modelli produttivi funzionali all'esercizio dell'impresa. Invero, l'accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese rappresenta un obiettivo primario anche nel settore agricolo per perseguire l'innalzamento della produttività e del potenziale innovativo così da poter cogliere le sfide che la crisi economica da un lato, e la spinta verso i mercati esteri dall'altro, hanno lanciato in molti comparti produttivi.

L'articolato fenomeno delle reti di impresa è manifestazione dell'iniziativa economica e dell'autonomia negoziale delle parti, le quali definiscono i doveri di cooperazione e disciplinano le loro relazioni contrattuali nel perseguimento di uno scopo comune che vincola le diverse imprese. Tali regole assumono un rilievo centrale giacché concorrono a disciplinare i comportamenti delle parti. Infatti, in termini del tutto generali, il contratto di rete consiste e si risolve in un accordo di cooperazione tra imprenditori che acquisisce un rilievo normativo sotto un duplice ordine di profili: l'effetto collaborativo tra gli imprenditori che l'accordo voluto dalle parti genera e che riceve una legittimazione da parte del legislatore al punto da accordare alle imprese partecipanti alcune agevolazioni (ad esempio sotto il profilo fiscale); tale accordo collaborativo intercorre tra imprenditori che isolatamente considerati sono tra loro concorrenti, anche se solo potenziali, che tuttavia in ragione del contratto stipulato e delle esigenze della «rete» e, quindi, degli altri operatori, alterano il loro naturale comportamento con effetti sul funzionamento del mercato.

Preliminarmente pare opportuno delimitare l'ambito del mio intervento, poiché il tema dei contratti di rete e delle relazioni c.d. «reticolari»

presenta molteplici profili di interesse, come peraltro si rileva dalla ampia trattazione avuta in dottrina che ne ha evidenziato la complessità fenomenologica, ma anche le diverse criticità che questa disciplina presenta sul piano concreto¹. Allo stesso modo, occorre ricordare che il tema è stato affrontato dalla stessa dottrina agraristica che ha messo in luce la specialità delle disposizioni dei contratti di rete in agricoltura oltre ad altre specifiche criticità, altrettanto rilevanti, dettate dall'applicazione di tale disciplina². Pertanto, questo mio contributo si propone di affrontare il tema dei contratti di rete non limitandosi alla disamina delle problematiche di inquadramento giuridico dell'istituto, che pur verranno considerate, ma esaminando tale disciplina nel contesto delle relazioni delle imprese lungo la filiera agroalimentare, mettendo in luce i profili applicativi dei contratti di rete con l'obiettivo di verificare se tali modelli contrattuali possono avere rilievo per perseguire il fine auspicato dal legislatore di accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese sul mercato tenendo in dovuta considerazione le peculiarità della filiera agroalimentare. Infatti, il contratto di rete rappresenta un interessante modello per analizzare le interazioni tra il diritto dei contratti e il diritto della concorrenza nel contesto delle relazioni tra gli operatori della filiera agroalimentare.

Una prospettiva, quella segnata da questa indagine, che si ritiene opportuna ove si consideri che si è giunti a definire i contenuti della disciplina dei contratti di rete non all'esito di un processo di formazione della norma in modo organico inquadrata all'interno

¹ La disciplina delle reti è stata oggetto di molteplici contributi in dottrina, *ex multis*, F. CAFAGGI (a cura di), *Il contratto di rete*, Bologna, 2009; P. IAMICELLI (a cura di), *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, 2009; A. BARBA, *Reti di impresa e abuso di dipendenza economica*, in *Contratto e impresa*, 2015, 1264; G. VILLA, *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, in *Giur. comm.*, 2010, 944; G.D. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, *ivi*, 2010, 839; A. GENOVESE, *Attività d'impresa «in rete» tra regole del contratto e disciplina della concorrenza*, in A. GENOVESE (a cura di), *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali*, Bari, 2013, 43 ss.; da ultimo, L. BULLO, *Profili del contratto di rete: autonomia privata e destinazione patrimoniale*, Milano, 2019; EAD., *Contratti di rete e operazione economica*, in L. BULLO (a cura di), *I contratti di rete e le nuove frontiere del contratto. Modelli giuridici e strutture economiche a confronto*, Milano, 2017, 3-44.

² Sul punto v. *infra*, con riferimento alle disposizioni sul piano fiscale, lavoristico, *antitrust*. In dottrina, per tutti, L. RUSSO, *Il contratto di rete in agricoltura*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, I, 191 e ss. In argomento, S. MASINI, *Dal «gruppo» alle «reti»: note minime sull'integrazione delle imprese agricole per il controllo del mercato*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2014, 1009; L. COSTANTINO, *Il contratto di rete tra imprese nel settore agricolo*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, I, 668; N. CAPUTO, *Contratti di rete in agricoltura*, in *Fisco*, 2014, 46 ss.

di un sistema ordinamentale unitario e complesso, bensì partendo dal concetto di reti di impresa quale categoria analitica di stampo prevalentemente economico-aziendale e quindi promuovendo la sua normazione con disposizioni incentivanti e meccanismi pubblici compatibili con il divieto di aiuti di Stato³ previsti per stimolare la sua implementazione tra gli imprenditori. Seguendo l'indicazione della più autorevole dottrina che invita l'interprete a valutare il fenomeno delle reti nella totalità del sistema in cui trova applicazione avuto riguardo alla disciplina della concorrenza, dei contratti e delle obbligazioni⁴, occorre osservare che il tema si colloca nel più ampio contesto del sistema delle relazioni contrattuali nel mercato agroalimentare che caratterizzano le molteplici fasi della filiera, dalla produzione fino al consumo dell'alimento («*from farm to fork*»), quale ulteriore frammento di quel processo di strutturazione del mercato da tempo in atto, frutto di una disciplina conformatrice di questo specifico settore dell'economia⁵.

³ Così M. D'AURIA, *La causa e il ruolo dell'autonomia contrattuale*, in V. CUFFARO (a cura di), *Il contratto di rete di imprese*, Milano, 2016, 99 ss. La rete infatti, quale categoria economica, è appunto lo strumento per analizzare la produzione di valore scaturente dal coordinamento di attività, produzione di valore che il legislatore italiano ha tradotto nei termini di crescita, individuale e collettiva, della capacità innovativa e della competitività sul mercato di ciascuna impresa. Sul punto L. BULLO, *Contratti di rete e operazione economica*, cit., 3-11.

⁴ In tal senso P. PERLINGIERI, *Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza*, in P. IAMICELI (a cura di), *Le reti di impresa e i contratti di rete*, Milano, 2009, 388-390.

⁵ L'indagine sulla «strutturazione» giuridica del mercato nel sistema agroalimentare ed in particolare sui rapporti contrattuali tra gli operatori della filiera si deve, principalmente, a A. JANNARELLI, *La disciplina dell'atto e dell'attività: i contratti tra imprese e tra imprese e consumatori*, in N. LIPARI (a cura di), *Diritto privato europeo*, vol. II, tomo 2, Milano, 2008, 493-496, il quale osserva come il processo da tempo in atto si segnali per la formazione a livello europeo e per singoli comparti produttivi per un mercato che si attua attraverso l'introduzione delle fondamentali «regole del gioco». Il processo di strutturazione giuridica dei mercati è guidato dal potere legislativo, e giurisdizionale, delle Istituzioni europee, con la particolare conseguenza che la strutturazione del mercato non interviene in un vuoto normativo, bensì in un sistema nel quale i Paesi membri hanno già la propria disciplina di mercato, così modificando regole vecchie o producendo regole nuove (cfr. G. BENACCHIO, *Diritto privato dell'Unione europea. Fonti, modelli, regole*, Padova, 2010, 53 e ss.) in una prospettiva di regole a governo del mercato. Ancora, segnatamente al mercato agroalimentare, A. JANNARELLI, *Profili giuridici del sistema agro-alimentare tra ascesa e crisi della globalizzazione*, Bari, 2011.

2. - La filiera agroalimentare quale struttura funzionale e di sistema delle relazioni tra imprese. La prospettiva economico-sociale e le criticità della filiera.

Fatte tali dovute premesse occorre considerare che l'offerta dei prodotti agricoli è, difatti, segnata a monte da una serie di complessi passaggi che coinvolgono più operatori e distinti settori di impresa. Invero, soltanto una minima parte della produzione primaria trova direttamente sbocco sul mercato finale, posto che la maggiore parte dei prodotti viene utilizzata come beni intermedi dall'industria. Più precisamente, l'immissione sul mercato dei prodotti da parte dell'imprenditore agricolo può avvenire attraverso forme assai diversificate che, sostanzialmente, è possibile distinguere a seconda che sia il medesimo imprenditore ad organizzare la commercializzazione del prodotto entrando in contatto direttamente con il consumatore finale⁶, oppure che ceda la produzione a soggetti intermedi della filiera agroalimentare che provvedono alla successiva trasformazione e distribuzione, entrando direttamente loro in contatto con il consumatore. Se la prima fattispecie, caratterizzata da un rapporto diretto ed immediato tra l'agricoltore e il consumatore e dalla semplicità delle forme, non presenta particolari complicazioni e comunque risulta assai limitata in termini economici e spesso circoscritta su base territoriale⁷, e più di recente al mercato *on line*, il rapporto

⁶ In questo caso si assiste ad una cessione immediata del prodotto al consumatore, attraverso una vendita al minuto, e si caratterizza per la relazione diretta tra produttore e consumatore che può trovare luogo direttamente in azienda oppure in luoghi pubblici. In tal caso ricorre la disciplina della c.d. «vendita diretta» di cui all'art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 che consente agli imprenditori agricoli di vendere direttamente al dettaglio i propri prodotti su aree pubbliche o in luoghi aperti al pubblico dopo aver fornito comunicazione al sindaco (informazione che non è necessaria se la vendita avviene in azienda). Tali vendite, siano esse effettuate nei locali aziendali o in luoghi pubblici, si caratterizzano per la libertà delle forme, posto che le transazioni tra le parti avvengono oralmente, e di regola mediante una generale semplicità e rapidità della contrattazione. In dottrina, per tutti, F. ALBISINNI, *La vendita diretta dei prodotti agricoli*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, vol. III, *Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, 81; S. BOLOGNINI, *Vendita diretta dei prodotti agricoli (voce)*, in *Dig. civ., Agg.*, Torino, 2009, 593.

⁷ Invero, si tratta di sistemi di relazioni di prossimità alternativi rispetto alle filiere tradizionali proprie dei mercati di massa, a carattere strettamente locale e caratterizzati dalla condivisione di saperi e di valori legati al territorio di origine dei prodotti, nonché dal dialogo tra le parti, caratterizzati da una ridotta distanza tra produttore e consumatore e da una componente «fiduciaria» dal lato del consumatore all'atto dell'acquisto. In questo contesto, la c.d. «filiera corta» («*short supply chains*») rappresenta una forma di commercializzazione dall'interesse crescente, anche perché destinatario di più interventi normativi a livello europeo ed interno, attraverso cui si perseguono finalità assai diverse tra loro: valorizzazione delle produzioni locali e del territorio, e promozione di

tra impresa agricola e industria o grande distribuzione a fronte degli sviluppi che hanno caratterizzato il mercato europeo negli ultimi decenni ha determinato cambiamenti strutturali della filiera alimentare e contribuito ad aumentare la diversità di potere contrattuale, nonché rilevanti squilibri economici nei rapporti tra gli operatori della filiera. Sebbene molti documenti elaborati a livello europeo – inizialmente quali atti di *soft law* e, da ultimo, attraverso l'atto vincolante rappresentato dalla dir. 2019/633⁸ – evidenzino da tempo la consapevolezza delle Istituzioni dell'Unione circa le criticità che emergono nell'ambito della

iniziative turistiche ed enogastronomiche, ma altresì tutela dell'ambiente. Il tratto significativo di questa filiera non si esaurisce in un dato meramente strutturale, come la distanza chilometrica tra produttore e luogo dello scambio, che a ben vedere connota i contenuti di tutte le forme di vendita diretta a cui anch'essa appartiene, ma esprime una prospettiva funzionale in quanto «*filiera di approvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale tra produttori, trasformatori e consumatori e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori e consumatori*» [art. 1, lett. n), reg. 1305/2013]. In altri termini, ciò che colpisce lo studioso del fenomeno della «filiera corta» è il suo sistema normativo di riferimento estremamente elastico: se si osservano le disposizioni sulla vendita diretta, caratterizzate principalmente da autorizzazioni amministrative, i più recenti interventi, nazionali e soprattutto regionali, mettono in luce contenuti e finalità assai diverse tra loro, attraverso cui perseguire finalità distinte, ed espressione di una «sussidiarietà orizzontale, quale possibilità costituzionalmente riconosciuta per i cittadini di prendersi cura non più solo dei propri interessi, ma anche di quelli della collettività» (cfr. P. LATTANZI, *Prime note su agricoltura e sussidiarietà orizzontale*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2014, 23-25). In argomento, I. CANFORA, *Le nuove forme di commercializzazione dei prodotti alimentari: dalla vendita in rete ai «gruppi di acquisto solidale»*, in M. GOLDONI - E. SIRSI, *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agroalimentari*, Milano, 2011, 237; S. MASINI, *I mercati (mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta)*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2007, 292; C. LOSAVIO, *I prodotti agricoli a «chilometro zero» nelle leggi regionali*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2011, 93.

⁸ Direttiva 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. A livello nazionale è da ultimo entrata in vigore la legge di delegazione europea 2019-2020, l. 22 aprile 2021, n. 53, *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea*, che detta i principi e i criteri per l'attuazione delle direttive europee, tra cui la dir. 2019/633. Le disposizioni attuative, che dovranno essere adottate sulla base dei principi e criteri stabiliti nella legge di delegazione europea, andranno a modificare e integrare la disciplina già vigente in Italia in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, prevedendo un regime più stringente rispetto al livello minimo di tutela introdotto dalla direttiva. Quest'ultima ha la finalità di armonizzare a livello europeo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari nei rapporti con gli acquirenti attraverso la previsione di un elenco minimo di pratiche commerciali sleali considerate sempre vietate (c.d. «*black list*») e un elenco di pratiche commerciali consentite solo se considerate in termini chiari e univoci nell'accordo di fornitura (c.d. «*grey list*»). In dottrina, *ex multis*, S. PAGLIANTINI, *Dal B2C al B2B: una prima lettura della dir. (UE) 2019/633 tra diritto vigente ed in fieri*, in *Le Nuove leggi civ. comm.*, 2020, 220; L. RUSSO, *Le pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare tra diritto UE e diritto interno*, in questa Riv., 2020, 401; ID., *La direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare: una prima lettura*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 1413; A. JANNARELLI, *La tutela dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare alla luce della direttiva sulle pratiche commerciali sleali business to business*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, I, 3; S. MASINI, *L'abuso nella contrattazione di impresa nella filiera agroalimentare*, in questa Riv., 2019, 259; M. IMBRENDA, *Filiera agroalimentare e pratiche commerciali sleali*, in *Europa e dir. priv.*, 2019, 1133.

catena alimentare, con conseguenze che vanno ben oltre il rapporto tra le imprese, agricole e industriali, e che coinvolgono anche il consumatore⁹, la complessità delle relazioni tra gli operatori della filiera dettate da un sostanziale squilibrio, economico e contrattuale, e le scelte di ordine politico dirette al settore primario segnano una prospettiva che volge in senso opposto¹⁰. Difatti, prima che un prodotto agricolo raggiunga un

⁹ Merita puntualizzare che l'attenzione delle Istituzioni europee nel tempo non si è limitata a mettere in risalto una criticità che connota da sempre il sistema, quale la diversità del potere contrattuale delle imprese agricole rispetto a quelle industriali, ma si è incentrata sul funzionamento della filiera alimentare la quale, a fronte di alcuni fenomeni diversi tra loro, ha evidenziato nuovi *decifit* e acuito le tradizionali debolezze del settore primario. L'interesse dell'Unione europea è rivolto all'efficienza del sistema di filiera, piuttosto che alla disciplina del singolo rapporto tra professionisti che pur ne costituisce un elemento essenziale, perché riveste una importanza strategica nel mercato dei prodotti agroalimentari assicurando l'accesso al mercato dei prodotti agricoli attraverso la concorrenza tra imprese, oltre a regole di trasparenza e di sicurezza degli alimenti. Gli atti di *soft law* che si sono susseguiti nell'ultimo decennio e che, pur non essendo vincolanti, trattandosi per lo più di raccomandazioni e pareri, non consentono di escludere qualsiasi effetto giuridico rappresentano il primo approccio al tema delle c.d. *pratiche commerciali sleali*. Due sono i principali momenti storici che hanno segnato l'intervento delle Istituzioni europee: il primo, caratterizzato principalmente dalla presa d'atto del problema e dalla ricognizione delle criticità interne al funzionamento della filiera, che si conclude con l'emanazione del Libro Verde della Commissione del gennaio 2013; il secondo, incentrato sulle pratiche commerciali sleali e, in particolare, sulla valutazione delle norme definite dagli interventi degli Stati membri e sugli strumenti di controllo e di intervento, si conclude con le due comunicazioni della Commissione, rispettivamente del luglio 2014 e del gennaio 2016. Se il *Libro verde sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa* del 31 gennaio 2013 [COM (2013) 37 def.] rappresenta alcun dubbio l'indagine più completa effettuata in quel momento dalla Commissione europea sul fenomeno in esame, va detto che gli anni precedenti avevano visto l'istituzione di un Forum di alto livello per il migliore funzionamento della filiera alimentare [decisione della Commissione del 30 luglio 2010 che istituisce il *Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare* (2010/C 210/03), parzialmente modificata dalla decisione della Commissione del 19 dicembre 2012], che ha dato luogo ad un elenco di principi di buone prassi tra imprese e ha messo in luce l'esigenza di alcuni requisiti sostanziali, oltre che formali, del contratto tra imprese (*i.e.* forma scritta, l'uso di tecniche contrattuali giuste, ripartizione del rischio tra le parti del contratto). Inoltre, vi era stato il susseguirsi di risoluzioni del Parlamento europeo a dimostrazione della preoccupazione delle Istituzioni per il funzionamento della catena alimentare in Europa e per le criticità emerse a carico degli agricoltori [risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010, *Redditi equi per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa* (2011/C 308 E/04); risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2013, *Squilibri della catena alimentare* (2013/C E/03)]. In argomento, sia lecito rinviare a N. LUCIFERO, *Le pratiche commerciali sleali nel sistema delle relazioni contrattuali tra imprese nella filiera agroalimentare*, Milano, 2017, 10-18.

¹⁰ Sul punto A. JANNARELLI, *Il mercato agro-alimentare europeo*, in questa Riv., 2020, 309, e spec. 332-343, ove l'A. nel contesto di una analisi della problematica relativa alla disciplina dei mercati agroalimentari mette in luce la rilevanza del c.d. «eccezionalismo agricolo» al fine di proteggere i produttori agricoli e, al contempo, permettere che vi sia una produzione agricola sufficiente per la crescente domanda alimentare.

consumatore, necessita, per lo più, di essere stoccato, trasformato e lavorato, per poi essere inserito sul mercato mediante distributori; tutto ciò determina il susseguirsi di passaggi del prodotto che coinvolge un certo numero di operatori (produttori, trasformatori e distributori) che contribuiscono ad accrescere il valore del prodotto, incidendo in tal modo sul prezzo finale dell'alimento. Questi trasferimenti del prodotto sono attuati dalle relazioni contrattuali tra imprenditori, e trovano luogo in modo diverso nei vari comparti produttivi, con un impatto diverso sul prezzo finale, ma altresì sulla qualità del prodotto e sull'offerta dello stesso al consumatore. Ne consegue che il buon funzionamento della catena alimentare, che è al centro dell'interesse delle Istituzioni europee in quanto assetto fondamentale per garantire la concorrenza tra i produttori, la fornitura al consumatore di alimenti, peraltro sicuri in termini di *food safety*, oltre al controllo dei prezzi, è rilevante per sfruttare al massimo il potenziale economico di settori, molto diversi gli uni dagli altri.

Le relazioni contrattuali lungo la filiera agroalimentare risultano fortemente vulnerabili per due principali ordini di ragioni: da un lato, la sostanziale diversità strutturale ed economica dei diversi operatori coinvolti e, dall'altro, le specificità che caratterizzano il prodotto agricolo e i relativi tempi della produzione, di conservazione e quelli per la successiva immissione sul mercato. Le conseguenti inefficienze che possono trovare luogo nell'ambito delle suddette relazioni contrattuali incidono sull'intero assetto del funzionamento della filiera, coinvolgendo anche il consumatore. Un sistema, quello della filiera, che risente fortemente anche degli effetti provocati dal mercato su scala macroeconomica, con impatti sul livello dei prezzi dei prodotti molto diversificati tra i vari operatori, che colpiscono in particolare l'imprenditore agricolo posto alla base della filiera, come è avvenuto in occasione del calo dei prezzi dei prodotti agricoli di base negli anni passati.

L'approccio di filiera e di sistema che guarda alla disciplina dei prodotti alimentari non per sé soli, bensì muovendo dall'attività agricola, assumendoli in una prospettiva di una *filiera* unitaria, attenta al mercato ed insieme consapevole del ruolo della produzione primaria, porta ad evidenziare le novità emergenti che segnano le fasi della produzione e della commercializzazione nel senso della

connotante dimensione relazionale tra gli operatori coinvolti dove i loro rapporti di interconnessione sono ogni giorno più diffusi e profondi¹¹.

3. - (segue) La valenza giuridica della nozione di filiera e la dimensione relazionale.

Autorevole dottrina ha da tempo individuato una prospettiva ricostruttiva che valorizza in chiave giuridica il modello di *filiera* individuando il ruolo della produzione primaria in un contesto unitario, che dalla disciplina degli alimenti investe l'intera filiera a ritroso sino al produttore agricolo¹². Siffatte considerazioni inducono a rilevare come le relazioni tra gli

¹¹ Il concetto di filiera, mutuato essenzialmente dal linguaggio degli economisti per integrare i rapporti a monte e a valle dell'impresa agraria rilevanti ai fini di una compiuta analisi delle dinamiche economiche sottese al fenomeno dell'*agribusiness* (espressione che si deve a J.H. DAVIS e R.A. GOLDBERG, *The concept of agribusiness*, London, 1957; si veda anche J.H. DAVIS, *From agriculture to agribusiness*, in *Harvard Business Review*, 1956, 107), evoca l'idea di un «processo» in cui risalta «l'insieme degli agenti economici, amministrativi e politici che, direttamente o indirettamente, operano lungo l'itinerario economico di un prodotto dallo stadio iniziale della produzione a quello finale di utilizzazione» (V. SACCOMANDI, *Istituzioni di Economia dei mercati dei prodotti agricoli*, Roma, 1991, 213). In argomento, L. MALASSIS, *Economie de la production et de la consommation. Méthodes et concept*, Paris, 1996, 321. La nozione di filiera assume una valenza giuridica nel momento in cui si traduce in una «dimensione relazionale» (cfr. F. ALBISINNI, *Mercati agroalimentari e disciplina di filiera*, in *Riv. dir. alim.*, 2014, 1, 4), sia in senso orizzontale sia in senso verticale, fondata su strumenti contrattuali relativi ai rapporti della produzione e della distribuzione che ne connota la disciplina e il funzionamento, evocando l'idea di un sistema preordinato al perseguimento di determinati fini. Il modello di filiera, così come elaborato dagli economisti agrari, acquisisce quindi un rilievo agli occhi del giurista che fa propria l'idea di un processo di fasi, l'una consequenziale all'altra, che coinvolge i diversi momenti della produzione e dà trasparenza all'articolato processo produttivo, individuando i soggetti coinvolti e i luoghi della lavorazione, anche nell'ottica della configurazione del regime di responsabilità. La dottrina mette in luce come l'approccio di filiera tenda a sottolineare le emergenti novità della produzione e dell'organizzazione in agricoltura, nel senso della connotante dimensione relazionale e della nuova collocazione dell'impresa agricola nel mercato, sino a concludere che «agricoltura, industria e distribuzione alimentare non possono essere ulteriormente considerate come segmenti di attività separati e contrapposti e uniti dalle semplici relazioni esistenti tra venditore e acquirente. I loro rapporti sono ogni giorno più diffusi e profondi. (...) I tre settori appaiono così intersecati e tanto strettamente legati che devono oramai essere considerati congiuntamente se si vuole avere di ognuno una visione esatta e completa». Così F. ALBISINNI, *Sistema agroalimentare (voce)*, in *Dig. Disc. priv., Agg.*, Torino, 2009, 479. Prospettazione seguita anche da M. GIUFFRIDA, *I contratti di filiera nel mercato agroalimentare*, in F. ALBISINNI - M. GIUFFRIDA - A. TOMMASINI - R. SAIJA (a cura di), *I contratti del mercato agroalimentare*, Napoli, 2013, 11-14; da ultimo, S. CARMIGNANI, *Filiera agroalimentare (voce)*, in *Dig. Disc. priv., Sez. civ.*, Torino, 2018, 221.

¹² Il riferimento è al noto saggio di L. COSTATO, *Dal diritto agrario al diritto agroalimentare*, in A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (a cura di), *Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e*

operatori della filiera siano oggi segnate inevitabilmente da due principali ordini di criticità: quello della sicurezza del prodotto e quello della concorrenza, con interdipendenze sempre più forti rispetto al passato.

Per altro verso, giova chiarire che il modello di *filiera* rappresenta una chiave di lettura preferenziale in una prospettiva che supera le logiche di *food safety*, e quindi della tutela del consumatore, e si colloca sul piano delle regole del mercato e delle regole del contratto e, in tal modo, evidenzia la necessaria correlazione tra equità o giustizia contrattuale e mercato concorrenziale. In questo quadro, le regole del mercato, primariamente quelle della concorrenza sleale e quelle *antitrust* sono, dunque, in costante interrelazione con le regole del contratto. Nel momento in cui, complice l'intervento del legislatore europeo, l'ambito di intervento degli atti di concorrenza sleale ha superato il perimetro segnato dall'art. 2598 c.c. – che disciplina specifiche fattispecie tipizzate dalla norma, quali la denigrazione non attuata in forma pubblicitaria, i comportamenti parassitari non confusori, gli atti tra imprese quali lo storno di dipendenti, etc. – ed ha posto al suo centro il mercato, le due discipline si sono fortemente avvicinate per convergere sul suo buon funzionamento. In altre parole, l'autonomia privata e la libertà di scelta dei consumatori, a sua volta componente essenziale del bene giuridico «concorrenza», e la tutela nell'interesse generale delle norme costituzionali e di quelle *antitrust*¹³, hanno punti di contatto e prevedono, entrambi, interventi delle Autorità competenti a correggere le disfunzioni del mercato¹⁴.

Nel quadro tracciato, la questione relativa alla *filiera* agroalimentare, in termini giuridici, interessa il piano relazionale e mette in luce, quindi, il rilievo della leale concorrenza tra gli operatori della filiera. Se la logica della sicurezza degli alimenti esige un approccio di tipo unitario – da cui una regolazione assai dettagliata per gli operatori coinvolti in ciascun segmento della filiera – per quanto concerne segnatamente i profili

mercato, Milano, 2003, 315; ID., *Dal diritto agrario al diritto agroalimentare. Un percorso ricostruttivo*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2004, 119. In argomento, ID., *I principi fondanti il diritto alimentare*, in *Riv. dir. alim.*, 2007, 1, 3; ID., *Principi e requisiti generali della legislazione alimentare*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, vol. III, *Il diritto agroalimentare*, cit., 19 ss.

¹³ Così M. LIBERTINI, *Diritto della concorrenza dell'Unione europea*, Milano, 2014, 44-47. In argomento, A. ZOPPINI, *Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza*, in G. OLIVIERI - A. ZOPPINI (a cura di), *Contratto e antitrust*, Roma-Bari, 2008, 16-25.

¹⁴ Cfr. M. LIBERTINI, *La causa dei patti limitativi della concorrenza fra imprese*, in G. OLIVIERI - A. ZOPPINI (a cura di), *Contratto e antitrust*, cit., 89 ss.

dei rapporti contrattuali che intervengono lungo la catena alimentare, deve essere posta attenzione all'operato del legislatore attuato mediante interventi, talvolta non troppo coordinati tra loro, che coinvolgono i rapporti che si collocano sia a valle delle produzioni agricole, sia a monte, con riferimento queste ultime alla fornitura alle imprese agricole dei fattori della produzione¹⁵. In questa prospettiva, le regole della *filiera* non rilevano solo quale elemento ordinante e sistematico del settore agroalimentare, bensì coinvolgono il piano della disciplina della regolazione dei mercati che *ex ante* delinea i comportamenti delle imprese coinvolte lungo la filiera con il fine di prevenire situazioni di fallimento del mercato. È d'altronde evidente che componenti essenziali per il buon funzionamento del mercato agroalimentare sono la sicurezza del prodotto e la tutela della concorrenza, ove le relazioni tra imprese implicano trasparenza delle informazioni e sana qualità degli alimenti quali elementi di un sistema che guarda sì all'equilibrio dei rapporti contrattuali, ma presuppone sempre l'efficienza degli scambi e la fiducia che i consumatori ripongono sul mercato in quanto vi si possono compiere scelte consapevoli e razionali. Va tuttavia osservato che la complessità dei mercati e la circolazione dei beni, per le caratteristiche impersonali ed anonime degli scambi¹⁶, hanno richiesto un sempre maggiore affinamento degli strumenti capaci di ripristinare sul mercato la fiducia del consumatore rispetto ai processi di produzione e di distribuzione, affinché costui sia in grado di effettuare scelte consapevoli relativamente alle caratteristiche merceologiche e qualitative dei beni, mentre si elevano anche gli indici di tutela della sicurezza. Invero, il ricorso a nuove strategie

¹⁵ Questa prospettazione si deve, da ultimo, a A. JANNARELLI, *Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agro-industriale. Soggetti e concorrenza*, Bari, 2016, 21, ove l'A. distingue, sotto il profilo delle relazioni giuridiche, le fasi della filiera agroalimentare da quelle della filiera agroindustriale. In dottrina, in modo analogo, indicano la filiera quale prospettiva per l'esame delle relazioni contrattuali, F. ALBISINI, *Mercati agroalimentari e disciplina di filiera*, cit., 5; M. GIUFFRIDA, *I contratti di filiera nel mercato agroalimentare*, cit., 12 ss.

¹⁶ È questa una peculiarità tipicamente propria ai mercati moderni ove l'attività negoziale si contrae nell'offerta delle merci con modalità meccaniche e nella scelta di esse mediante un comportamento tenuto dalle parti la cui fisicità tiene luogo alle reciproche dichiarazioni, pur determinando ugualmente lo scambio dei consensi, acquisendo una propria autonomia e divenendo centrale nel dialogo «muto» ove alla tradizionale negoziazione delle singole clausole si sostituiscono «l'esposizione e la preferenza e la scelta». Si deve a N. IRTI, *Scambi senza accordo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1998, 347; Id., *Norme e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, 2002, 103, il concetto di «dialogo muto», quale sintesi espressiva del rapporto che si determina tra le parti del contratto, ad esempio, durante l'acquisto di un alimento in un centro commerciale.

commerciali per la promozione e la distribuzione dei prodotti, rese necessarie per l'espansione dei mercati su base mondiale e rese possibili anche per le maggiori conoscenze scientifiche e per i progressi tecnologici, ha aumentato notevolmente il rischio di decisioni non sufficientemente libere, consapevoli e sicure. In tal senso, la tutela del consumatore di alimenti rivela un filo conduttore segnato dalla sicurezza del prodotto, intesa quale assenza di fattori nocivi per la salute, ma esige altresì canoni in grado di coniugare la correttezza delle informazioni con la loro intrinseca attendibilità, nonché la trasparenza delle fasi della filiera.

Ciò ricordato, giova puntualizzare, in linea con l'orientamento della dottrina, che la strada per riequilibrare la filiera passa per il contratto e, dunque, per la relazione biunivoca fra contratto e mercato con conseguente implicazione delle regole dell'uno e dell'altro¹⁷. Ebbene, è proprio il mercato e il suo funzionamento che è oggi al centro degli interventi del legislatore, in una prospettiva parzialmente diversa rispetto al passato, ossia non più incentrata a definire regole di protezione a favore di una delle parti, bensì tendente a prendere in considerazione nel loro insieme tutte le relazioni di filiera ad esclusione dei rapporti finali di consumo¹⁸. Di conseguenza, il potere di mercato degli agricoltori nell'ambito della filiera passa attraverso la disciplina dei contratti con le altre imprese coinvolte, beneficiando delle regole del diritto europeo sulla concorrenza che in agricoltura forma una disciplina speciale, dando così luogo a intese verticali e orizzontali che caratterizzano anch'esse il funzionamento della filiera agroalimentare.

¹⁷ In questi termini, P. PERLINGIERI, *Diritto dei contratti e dei mercati*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, 87, ove l'A. si sofferma sul rapporto di dipendenza funzionale tra contratto e mercato, osservando che «l'autonomia contrattuale crea il mercato e, a sua volta, è assicurata dall'esistenza dello stesso, secondo uno sviluppo circolare nel quale il contratto rappresenta il meccanismo funzionale alla circolazione dei beni e dei servizi e all'esercizio dell'attività di impresa».

¹⁸ Così A. JANNARELLI, *Le relazioni contrattuali nella catena alimentare: la legge spagnola n. 12 del 2013*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, I, 385, spec. 304-397.

4. - I contratti di rete: la rilevanza dell'autonomia contrattuale e dell'operazione economica. Evoluzione della disciplina e inquadramento normativo.

Nel contesto della disamina, tenuto conto della complementarità tra filiera e relazioni tra imprenditori, si inserisce la normativa sulle reti di impresa in agricoltura. Invero, la logica della cooperazione¹⁹, che è alla base delle relazioni tra imprese, sembra porsi come modello alternativo all'associazionismo, pur trovando con esso un punto di contatto nel voler far fronte alla naturale precarietà della posizione del singolo imprenditore attraverso l'ampliamento delle dimensioni aziendali per mezzo dell'esercizio in forma collettiva dell'attività agricola. La cooperazione nasce infatti per la ricerca di una organizzazione di lungo periodo in gruppo e per rendere più efficiente sia l'impiego delle risorse aziendali sia per migliorare la produttività integrando il processo produttivo e, quindi, per meglio poter competere sul mercato rispondendo alle aspettative e ai desideri dei consumatori²⁰.

In questo quadro, assume rilievo il fenomeno delle reti di impresa, che nascono sulla base dell'esperienza dei distretti²¹, frutto di una regolamentazio-

¹⁹ Come osservato in dottrina, concettualmente, la cooperazione è il contrario della competizione. Tuttavia, in realtà complessi come sono i mercati odierni, la cooperazione tra imprese indipendenti, se vista in prospettiva sistemica, può essere un importante strumento per aumentare la concorrenzialità complessiva dei mercati. Così M. LIBERTINI, *Contratto di rete e concorrenza*, in *Giust. civ.*, 2014, 406.

²⁰ In questi termini, A. JANNARELLI, *Profili giuridici del sistema agro-alimentare tra ascesa e crisi della globalizzazione*, cit., 161 e ss. Sottolinea la rilevanza dei processi decisionali nei contratti di rete S. GRUNDMANN, *Processi decisionali nei contratti a catena e nelle reti di contratti*, in *Persone e mercato*, 2021, 13, osservando come le reti fungano da forma di organizzazione di imprese nel lungo periodo sulla base di un c.d. «contratto organizzativo» e richiama la tesi di Williamson che ritiene i contratti di rete uno strumento di *governance* per affrontare il problema dell'incertezza conseguente a eventi futuri, in situazioni cioè in cui una parte ha investito nello specifico rapporto più dell'altra ed è pertanto più dipendente dalla sua prosecuzione [O. WILLIAMSON, *Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations*, in *Journal of law & Economics*, 22 (1979), 233-261]. Per converso, Powell li considera uno scenario in cui non prevalgono né un modello gerarchico dell'impresa né il modello di scambio anonimo dei mercati, bensì il reciproco affidamento e la reciprocità basate sulla salda conoscenza dei *partners* [W. POWELL, *Neither Market nor Hierarchy - Network Forms of Organization*, in *Research in Organizational Behavior*, 12 (1990), 295-336]. Sul punto, S. GRUNDMANN - F. CAFAGGI - G. VETTORI (a cura di), *The Organizational Contract - From exchange to Long-Term Network Cooperation in European Contract Law*, Ashgate, 2013.

²¹ Disciplina nota anche in agricoltura pur rappresentando un fenomeno sfuggente, e i requisiti del distretto, ossia quelli della concentrazione produttiva dei sistemi di impresa e del territorio - quale espressione dell'identità storica e territoriale e delle tradizioni locali che si legano alla produzione - già presenti nell'elaborazione degli economisti, non emergono, sotto un profilo concreto e attuativo, dalle norme di riferimento. In questo contesto assume rilievo il riferimento al *territorio* - non più limitatamente inteso quale perimetrazione descrittiva di un'area dotata di talune caratteristiche

ne sviluppatasi attraverso interventi legislativi che si sono susseguiti nel tempo, in modo frastagliato e non sempre coordinati tra loro, ma riconducibili all'esigenza delle imprese – anche del settore agricolo – di raggiungere forme di collaborazione nella filiera in senso orizzontale e verticale.

naturali ed ambientali, bensì in relazione con l'attività agricola ove la vocazione produttiva diviene regola di uso del territorio - ormai da tempo oggetto di attenzione da parte del legislatore, europeo e interno, sotto il profilo delle regole di uso e di destinazione del territorio, nonché di quelle regole di valorizzazione dei suoi prodotti sul mercato. La disciplina dei distretti in agricoltura segue, come detto, la legislazione emersa per i distretti industriali e si consolida attraverso la programmazione negoziata. In particolare, dalla lettura dell'art. 36 della l. 5 ottobre 1991, n. 317, si ricava la definizione di distretti quali *sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese* e si rileva una articolata disciplina, all'interno della quale è assegnato alle Regioni il compito di individuare i sistemi produttivi locali e ai Consorzi di sviluppo industriale, costituiti quali enti pubblici economici, il compito di fornire servizi reali alle imprese. In altri termini, l'introduzione dei distretti si è attuato attraverso, oltre che l'individuazione di soggetti ulteriori rispetto agli enti locali, la valorizzazione delle relazioni contrattuali fra soggetti pubblici e imprese per attuare l'intervento pubblico nella sfera dell'economia. All'interno di questo sistema hanno trovato la loro previsione nell'ambito della legislazione di orientamento del 2001 i *distretti agricoli, agroalimentari ed ittici*, non menzionati nel testo originario della legge sui distretti industriali n. 317/1991 (successivamente modificata con la l. 11 maggio 1999, n. 140 che vi ha trasferito i modelli maturati in tema di *patti territoriali e sviluppo locale* adeguando la disciplina alle novità intervenute sul piano dell'organizzazione dello Stato ed inserendo la previsione dei *sistemi produttivi locali*). Infatti, l'assegnazione al legislatore delegato del compito di provvedere all'individuazione dei presupposti per l'istituzione dei distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità [art. 7, comma 3, lett. a), l. delega 3 marzo 2001, n. 57] risponde all'esigenza, avvertita da tempo, di disciplinare anche nel settore primario il tema dei distretti e l'introduzione di nuove regole per le attività produttive, tra loro integrate in una dimensione territoriale. È con l'art. 13 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 che il legislatore delegato definisce i «distretti rurali e agroalimentari di qualità» riconducendo questi nell'ambito dei *sistemi produttivi locali* e distinguendo i primi, i distretti rurali, per essere *caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali*; e i distretti agroalimentari di qualità *per la significativa presenza economica e l'interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, anche a livello interregionale, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche*. Se *prima facie* la norma citata evoca i caratteri propri del modello distrettuale, quali l'identità storica e territoriale e l'interrelazione tra le imprese, oltre alla tipicità delle produzioni, in verità essa presenta forti contraddizioni e talune incertezze applicative. In tal senso basti evidenziare la riconduzione dei distretti nei *sistemi produttivi locali* come previsti per il sistema industriale, quando i distretti rurali, per loro stessa natura, non presentano necessariamente un'elevata concentrazione di imprese, anzi rinvengono i loro elementi distintivi nel territorio, e in quei valori non solo economici, ma anche storici, culturali e sociali che si esprimono anche nell'attività produttiva *derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali*. Inoltre, l'art. 13 è privo di una qualsivoglia forma di riconoscibilità esterna delle attività e dei prodotti del distretto, quale segno dell'identità distrettuale (come il *label* del *Pays* in Francia), non certamente riconducibili quanto ai distretti agroalimentari ai segni distintivi delle DOP e IGP, posto che questi segni superano le regole del distretto e rilevano in funzione di uno specifico prodotto, ancorché proveniente dal medesimo territorio. In altri termini, ciò che si vuole esprimere è che il prodotto del distretto per la peculiare relazione che opera tra imprese agricole e territorio si caratterizza per i fattori umani e naturali e, quindi, si esprime in termini di qualità territoriale che richiede di essere riconosciuto sul mercato attraverso gli appositi

La disciplina ha fatto il suo ingresso fra gli strumenti disponibili ai fini del sostegno all'innovazione delle strutture produttive, con l'art. 3, comma 4 *ter* e ss., d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33, rubricato «*Distretti produttivi e reti di impresa*», i cui contenuti e formule sono stati modificati e integrati nell'arco di pochi mesi per il susseguirsi di provvedimenti normativi a partire dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122; dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con l. 7 agosto 2012, n. 134 e, da ultimo, dall'art. 36, comma 4, lett. a), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.

La citata disposizione definisce il «contratto di rete» come «*l'accordo tra più imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa*»²².

modelli di regolazione giuridica. In dottrina, per tutti, F. ALBISINNI, *Distretti e contratti di programma in agricoltura*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, vol. I, *Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, Torino, 2011, 415; ID., *Prodotti agroalimentari e distretti in agricoltura*, in M. GOLDONI - E. SIRSI (a cura di), *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari*, Milano, 2011, 103 ss.

²² In particolare, le innovazioni normative del 2009 hanno abrogato l'art. 6 *bis* della legge n. 112/2008 ed hanno così ristretto l'estensione, alle reti di imprese, delle disposizioni già previste per i distretti produttivi, limitandola a quelli inerenti alle semplificazioni amministrative, alle agevolazioni finanziarie ed alle misure in tema di ricerca e sviluppo; soprattutto, esse hanno differenziato il fenomeno da quello dei distretti in modo più marcato, legando l'applicazione delle norme sulle reti all'esistenza di un accordo contrattuale del quale vengono delineati i contorni. In questo modo, il legislatore ha segnato il confine normativo tra il concetto di distretto e quello di rete; invero, il confronto tra il comma 336 della legge n. 266/2005, e la legge n. 33/2009, come da ultimo modificata, evidenzia come la prima norma demanda ad un regolamento successivo il compito di individuare le caratteristiche dei distretti in quanto essa fa riferimento a un dato puramente materiale (*i.e.* *la libera aggregazione tra imprese*), la cui rispondenza alla nozione di distretto è affidata ad un provvedimento ricognitivo della pubblica amministrazione; la seconda, invece, definisce il contratto di rete e ne indica alcuni contenuti con il fine di accordare benefici e semplificazioni alle imprese che appunto siano parte di tale contratto. In altri termini, la nozione di distretto è un concetto empirico fondato su dati economici e sociali quali l'elevata concentrazione di imprese nello stesso luogo e la loro specializzazione produttiva, da cui si definiscono i fasci relazionali che possono coinvolgere soggetti privati e pubblici; la nozione di rete è, a sua volta, fondata su elementi di fatto assai elastici e si identifica in una modalità organizzativa delle imprese, non necessariamente localizzate nel medesimo luogo, tra le quali si attua un coordinamento mediante il ricorso a rapporti giuridici derivanti o dalla comune titolarità di alcuni elementi dell'organizzazione

Il quadro disciplinare si presenta tutt'altro che organico, frutto dell'affastellamento di interventi normativi, prevalentemente di matrice delegata a carattere agevolativo, riservati a specifici settori (si pensi alle disposizioni giuslavoristiche). In estrema sintesi, si può rilevare che il contratto di rete è un contratto plurilaterale con comunione di scopo²³ (dettato dal programma di rete), concluso tra imprenditori, per il perseguimento di finalità specifiche attraverso una «aggregazione funzionale di imprese» a carattere duraturo. Invero, il profilo funzionale dell'accordo tra gli imprenditori si rinviene nel contratto di rete attraverso la condivisione del programma comune che le imprese riconducono a unità programmatica precedendo una vasta congerie di rapporti di scambio e di collaborazione. Come osservato in dottrina, l'adesione al programma di rete fa sì che determinate prestazioni, altrimenti espressione di dipendenza economica²⁴, diventino elementi di una più ampia operazione economica in cui interessi individuali e interesse collettivo siano entrambi rivolti al vantaggio competitivo perseguito dalle parti²⁵. È significativo rilevare che, ai sensi dei commi 4 *ter*, 4 *quater* e 4 *quinqies* dell'art. 3 del d.l. n. 5/2009²⁶, la disciplina si articola in modelli

o da vincoli contrattuali. Seppur sinteticamente, merita rilevare che dal testo della legge n. 33/2009, come successivamente modificato, si ricavano i caratteri del contratto di rete quale accordo tra imprese, attraverso cui si determina la «rete» tra le imprese, esso produce effetti obbligatori (e non traslativi), e sul piano causale fa riferimento all'esercizio in comune di attività economiche dirette ad accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato; inoltre, ha contenuto predeterminato ed è un contratto plurilaterale con comunione di scopo; ancora, è soggetto ad un onere di forma in quanto deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (oppure per atto firmato digitalmente) ed è soggetto a pubblicità tramite l'iscrizione del contratto nel Registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete; infine, implica la creazione di un organo a cui è attribuita la gestione del programma di rete. Quanto ai mezzi destinati alla realizzazione del programma, la norma dispone che le imprese possono costituire un fondo comune oppure possono operare attraverso la costituzione di patrimoni destinati al singolo affare ai sensi dell'art. 2447 *bis* c.c.

²³ La natura di contratto tipico, con comunione di scopo ed associativo viene fondata sia su un argomento testuale, quale il richiamo dell'art. 3, comma 4 *ter*, lett. *d*), d.l. n. 5/2009 alle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, sia su un argomento sistematico-funzionale in quanto la collaborazione è funzionale al raggiungimento di un comune obiettivo finale, individuale e collettivo.

²⁴ Il rapporto tra reti di impresa e la disciplina sull'abuso di dipendenza economica è, da ultimo, stato oggetto di analisi da parte di A. BARBA, *Studi sull'abuso di dipendenza economica*, Milano, 2018, 61 ss.

²⁵ In tal senso, M. D'AURIA, *La causa e il ruolo dell'autonomia contrattuale*, cit., 111-112.

²⁶ Cfr. art. 45, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012, n. 134; art. 36, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

di organizzazione reticolare diversificati a seconda che si tratti di una rete complessa con attività esterna dotata di soggettività giuridica (c.d. «rete-soggetto»), oppure di una rete priva di soggettività giuridica (c.d. «rete-contratto»). L'acquisizione della soggettività giuridica, ossia l'attitudine a essere un autonomo centro di imputazione di diritti e obblighi, consegue, oltre alla presenza di determinati requisiti²⁷, ad una espressa manifestazione di volontà delle parti del contratto; la rete diviene così un soggetto terzo rispetto alle imprese partecipanti con rilevanti conseguenze sotto diversi profili, in particolare quello tributario²⁸, agevolativo e fallimentare. Aggiungasi che questa può essere dotata di un fondo patrimoniale comune e di un organo destinato a svolgere un'attività anche commerciale con terzi, ed ha una sede e una sua denominazione e viene iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede, acquisendo la soggettività giuridica.

La rete priva della soggettività giuridica, al contrario, non costituisce un *ens tertium* rispetto alle parti, cosicché gli atti posti in essere producono effetti direttamente nella sfera giuridico-soggettiva dei partecipanti. In una tale rete, l'assenza di soggettività, fa sì che l'organo comune sia un mandatario delle imprese della rete che agisce sul mercato e quindi con i terzi sulla base del progetto imprenditoriale delineato in contratto e reso pubblico al Registro delle imprese; il patrimonio destinato al sostentamento di tale progetto viene a costituire, dunque, l'unica sfera di garanzia patrimoniale a tutela dei potenziali creditori per le obbligazioni contratte da detto organo in relazione al programma di rete.

²⁷ È dibattuta in dottrina, la presenza necessaria, oltre il fondo comune, anche dell'organo comune ai fini dell'acquisizione della soggettività giuridica; tuttavia l'art. 3, comma 4 *ter*, lett. e), disponendo che «l'organo comune agisce in rappresentanza della rete quando essa acquista la soggettività giuridica», dà adito, secondo certa dottrina, a riconoscere l'esistenza implicita di un organo comune per lo svolgimento di un'attività verso i terzi; sul punto, v. F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, *Gli ultimi interventi legislativi sulle reti*, in AA.VV., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, 2012, 492 ss. *Contra* D. CATERINO, *Appunti critici in tema di governance nei contratti di rete*, in *Riv. dir. soc.*, 2014, 173; C. GRANELLI, *Il contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, in *I contratti*, 2013, 833 non ritengono che per l'acquisto della soggettività giuridica sia necessario istituire anche l'organo comune.

²⁸ Con la circolare n. 20/E del 18 giugno 2013 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto alla rete-soggetto la soggettività tributaria; la rete-soggetto ha partita IVA unitaria, è obbligata alla tenuta delle scritture contabili che variano in relazione all'attività svolta ed infine è soggetta ai conseguenti obblighi dichiarativi. Inoltre, la circolare chiarisce che l'adesione ad una rete-contratto, al contrario, non comporta la modificazione della soggettività tributaria delle imprese retiste; la rete-contratto, pur munita di codice fiscale, non acquista una soggettività tributaria autonoma.

Per tale fattispecie non è prevista l'iscrizione, come soggetto autonomo, nella sezione ordinaria del Registro delle imprese bensì nella medesima sezione in cui è iscritta ciascuna impresa aderente. Analoga pubblicità è prescritta per la terza fattispecie, che è priva di un fondo patrimoniale comune e/o di un organo comune²⁹.

La scelta dell'uno e dell'altro modello dipenderà dagli interessi specifici che le parti vogliono perseguire, così potendosi legare in un rapporto contrattuale con effetti più o meno vincolanti³⁰.

Il paradigma contenutistico indicato, in via dispositiva, dall'art. 3, comma 4 *ter*, d.l. n. 5/2009 conferisce all'autonomia privata ampie facoltà e opzioni, stante la sua versatilità e flessibilità in base all'autodeterminazione delle imprese aggregate e, quindi, all'interesse imprenditoriale perseguito con la stipulazione di un contratto di rete. Un contenuto del contratto che le parti hanno la facoltà di rendere quanto più funzionale al perseguimento dell'attività e dello scopo perseguito, definendo diritti ed obblighi delle parti, modalità e condizioni di adesione, recesso della parte o sua esclusione, tecniche di sostegno economico-finanziario dell'attività imprenditoriale svolta in rete, la previsione di un organo gestorio, dotazione patrimoniale fino ad arrivare alla previsione di un fondo comune.

Tratto comune e qualificante è il ricorso al contratto come strumento organizzativo di un determinato settore, frutto dell'autonomia delle parti, attraverso cui consegue il superamento della logica del mero scambio, a favore del paradigma di una relazione contrattuale duratura che privilegia la cooperazione stabile ed il coordinamento delle attività di più imprese per il perseguimento dell'innovazione e innalzamento della capacità competitiva delle imprese³¹. Invero, lo scambio, la cooperazione e l'esercizio in comune di una attività economica non hanno una autonoma rilevanza causale; la rilevanza causale, infatti, risiede

²⁹ In argomento, e in particolare sull'efficacia dell'iscrizione nel Registro delle imprese, A. CAPRARA, *Il contratto di rete e gli adempimenti pubblicitari: le pubblicità del contratto*, in *Giur. comm.*, 2015, 113.

³⁰ Per la distinzione tra «reti forti» aventi la soggettività giuridica e «reti deboli» prive di soggettività» v. V. CUFFARO, *I contratti di rete*, in *Riv. dir. alim.*, 2013, 1, 25-26; sempre per una disamina della disciplina, ID., *I contratti di rete*, in F. ALBISINNI - M. GIUFFRIDA - A. TOMMASINI - R. SAIJA (a cura di), *I contratti del mercato agroalimentare*, cit., 35 ss.

³¹ Così F. MACARIO, *Contratti di rete e modalità di partecipazione. I rapporti interni fra responsabilità e conflitti di interesse*, in A. GENOVESE (a cura di), *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali*, Bari, 2013, 13.

piuttosto negli obiettivi strategici di innovazione e innalzamento della capacità competitiva delle imprese, obiettivi che devono essere ben rimarcati in ciascun contratto di rete per essere tale³², unitamente alle modalità concordate per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi. Ne discende che per la rilevanza causale di tali elementi, la loro mancata o insufficiente previsione può essere motivo di nullità del contratto per difetto originario della causa³³.

I caratteri di flessibilità, adattabilità e piena autonomia decisionale caratterizzano le reti, multilocalizzate e spesso anche trans-settoriali, capaci di sviluppare innovazione e competitività secondo logiche di mercato e, ancorché costituite da PMI, possono coinvolgere imprese di ogni dimensione. Come si è accennato, tramite la rete si perseguono aggregazioni e collaborazioni tra imprese con finalità di razionalizzazione e complementarità del processo produttivo e di distribuzione del prodotto sul mercato. Infatti, la funzione delle reti risiede proprio nel dare luogo a forme di collaborazione tra imprese concernenti attività complementari che si svolgono in una singola o in più fasi della filiera produttiva, e si costituiscono quando le relazioni di mercato si rilevano inadeguate ad organizzare la complementarità e l'impresa verticalmente integrata richiede costi eccessivi e riduce la flessibilità.

5. - I contratti di rete in agricoltura: la tipologia degli accordi e la specialità delle regole nel sistema delle relazioni di filiera.

Su tali disposizioni di carattere generale il legislatore attraverso interventi isolati e non coordinati tra loro ha previsto la disciplina destinata al contratto di rete tra imprese agricole, ovvero agricole e industriali, quali norme specifiche frutto di un trattamento differenziato riservato al settore agrario che, ove considerate nel sistema delle relazioni tra imprese agroalimentari, delineano una normativa speciale del contratto di

³² In tal senso L. BULLO, *Profili del contratto di rete: autonomia privata e destinazione patrimoniale*, cit., 41.

³³ Così S. DELLE MONACHE, *Il contratto di rete tra imprese*, in V. ROPPO - A.M. BENEDETTI (diretto da), *Trattato dei contratti*, Milano, 2014, 1257; in argomento, M. D'AURIA, *La causa e il ruolo dell'autonomia contrattuale*, cit., 114.

rete in agricoltura rispetto a quella generale³⁴. Le specifiche norme che regolamentano e incentivano la diffusione dei contratti di rete in agricoltura³⁵ non riflettono uno schema organico ma rispondono alla logica tipica promozionale volta a sostenere la cooperazione tra imprese e i processi di riorganizzazione e modernizzazione del settore agrario e si riflettono in agevolazioni formali³⁶ oppure in disposizioni che interessano l'ordinamento³⁷, l'ambito lavoristico³⁸ e quello

³⁴ Sul punto L. Russo, *Il contratto di rete in agricoltura*, in *Riv. dir. civ.*, cit., 191 e ss.

³⁵ Le novità del «collegato agricolo 2016» prevedono due disposizioni che concernono la rete di imprese in agricoltura: si registra il *favor* del legislatore, con l'introduzione dell'art. 12 che in materia di assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese legate da un contratto di rete in agricoltura, riduce la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole all'interno della fattispecie contrattuale dal 50 per cento al 40 per cento; vi è altresì l'art. 11 *bis*, secondo il quale, per i contratti di rete nel settore agricolo, forestale ed agroalimentare, l'obbligo di redigere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, interessa esclusivamente le reti di impresa che abbiano acquisito la soggettività giuridica.

³⁶ In proposito, in riferimento agli adempimenti pubblicitari, viene in rilievo la disposizione dell'art. 36, comma 5, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato con l. 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo. In altri termini, gli obblighi di cui al citato comma 4 *ter*, dell'art. 3, d.l. n. 5/2009 vengono meno non essendo richiesto l'atto pubblico avvalendosi della sola supervisione delle predette associazioni di categoria. Il parere del MiSE del 16 luglio 2013 (prot. 0120618) ha previsto, per il settore agrario, una modalità ulteriore rispetto alle tre previste dalla legge (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto informatico sottoscritto digitalmente), consistente nella predisposizione del contratto di rete in modalità informatica (senza intervento notarile) con sottoscrizione digitale delle parti contraenti e assistenza e sottoscrizione digitale da parte delle associazioni di categoria. Le eventuali modifiche al contratto di rete saranno anch'esse effettuate in via telematica attraverso un modello standardizzato tipizzato (parere MiSE del 9 marzo 2015).

³⁷ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 *bis*, del d.l. n. 179 del 2012, è previsto che il contratto di rete in agricoltura possa prevedere la costituzione di un fondo di mutualità tra i contraenti il quale partecipa al «Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole presso ISMEA. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato». È altresì contemplata, ai sensi del comma 2 *ter*, la possibilità di costituire un Fondo di mutualità tra i contraenti della rete di imprese. L'art. 45, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito poi in l. 7 agosto 2012, n. 134, prevede, altresì, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui alla l. 3 maggio 1982, n. 203, al contratto di rete. Si tratta di una disposizione autonoma e non inserita all'interno dell'art. 3 del d.l. n. 5 del 2009 che rileva per i possibili problemi di coordinamento con la disciplina della legge n. 203/1982.

³⁸ Il *favor* del legislatore in ordine alle agevolazioni in ambito giuslavoristico per le reti di imprese si è tradotto, poi, in disposizioni generali che hanno previsto l'istituto del distacco e della codatorialità tra le imprese in rete [A. PERULLI, *Contratto di rete, distacco, codatorialità, assunzioni in agricoltura*, in L. FIORILLO - A. PERULLI (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro*, Torino, 2014, 463]. Ai sensi dell'art. 30, comma 4 *ter*, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (convertito con l. 9 agosto 2013, n. 99), la codatorialità dei «dipendenti ingaggiati» è ammessa per tutte le aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di imprese che abbia validità (quindi conforme alla disciplina dell'art. 3, d.l. n. 5 del 2009 e successive modifiche

fiscale³⁹, oltre che l'esclusione delle previsioni normative destinate ai produttori agricoli e alimentari con riferimento ai contratti per la cessione dei loro prodotti di cui all'art. 62 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1⁴⁰

ed integrazioni) a condizione che sia regolamentata nel contratto stesso. Inoltre, nel caso di rete tra imprese agricole, a seguito delle modifiche all'art. 31 del d.lgs. n. 276 del 2003, si prevede la possibilità per «*le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, di procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende*»; «*l'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3 bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole*». Infine, ai sensi del comma 3 *quinquies*, «*datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3 bis e 3 ter*». Inoltre, l'art. 43 *bis*, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, ha modificato il d.l. n. 5/2009 prevedendo la possibilità di stipulare il «contratto di rete con causale di solidarietà» per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.

³⁹ Agevolazioni fiscali si rinvencono nel d.l. 24 giugno 2014, n. 91, modificato nella l. 11 agosto 2014, n. 116, ove tra le altre cose è previsto per le piccole-medie imprese agricole che la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, «*può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete*». La divisione e l'attribuzione dei prodotti tra i retisti a «titolo originario» comporta rilevanti vantaggi fiscali in relazione all'applicazione dei redditi catastali in luogo dei redditi di impresa e amplia la possibilità di considerare connesse anche attività da loro esercitate che, in assenza di attribuzione a titolo originario, non rientrerebbero tra quelle previste dal terzo comma dell'art. 2135 c.c. Tra i benefici fiscali, si ricorda in particolare l'art. 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (*Interventi di sostegno del Made in Italy*) così come convertito in legge n. 116 del 2014, che riconosce un credito di imposta al fine di incentivare la costituzione di nuove reti di imprese o nuove attività delle reti preesistenti per le imprese che producono prodotti agricoli. All'art. 6 *bis*, sempre del sopracitato provvedimento, modificando l'art. 1 della legge n. 311 del 2004 si dispone, poi, che le risorse in riferimento al comma 354, legge finanziaria 2005 siano destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete; al successivo comma 2 si stabilisce che «*fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete (...) acquisiscono priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020*».

⁴⁰ Convertito con modificazioni in l. 24 marzo 2012, n. 27, successivamente modificato dall'art. 36 *bis* del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 e, da ultimo, con il d.l. 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni in l. 2 luglio 2015, n. 9. La normativa destinata a regolamentare i contratti stipulati tra imprese e aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari si completa con il regolamento di attuazione dell'art. 62 di cui al d.m. MiPAAF 19 ottobre 2012, n. 199 che costituisce *norme ad applicazione necessaria* ai sensi dell'art. 9 del reg. n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Inoltre, relativamente ai procedimenti di competenza dell'AGCM in materia, trova applicazione la delibera AGCM 6 febbraio 2013, n. 24220, *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari*. Notevole la dottrina sulla disciplina dettata dall'art. 62, *ex multis*, A. JANNARELLI, *La strutturazione giuridica*

che non si ritengono applicabili nel caso di cessione tra retisti⁴¹. Tutte tali disposizioni fanno propendere a confermare la generalizzata e strutturale esigenza di un trattamento differenziato per il settore agricolo⁴².

Va da ultimo osservato che al di là delle citate disposizioni, chiaramente finalizzate a dettare incentivi e agevolazioni al settore primario per realizzare forme di cooperazione tra imprese per accrescere la loro competitività sul mercato⁴³, i contratti di rete sono legittimi nei limiti consentiti dal diritto europeo per la loro possibile ricaduta sotto il profilo della normativa concorrenziale. Invero, costituendo forme di aggregazione e cooperazione, devono risultare conformi ai dettami del diritto *antitrust*⁴⁴.

dei mercati nel sistema agro-alimentare e l'art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27: un pasticcio italiano in salsa francese, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, 545; A. GERMANÒ, *Sul contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari*, in *Dir. giur. agr., alim. amb.*, 2012, 379; ID., *Ancora sul contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari: il decreto ministeriale applicativo dell'art. 62 del d.l. 1/2012*, *ivi*, 2013, 524; ID., *I contratti di cessione dei prodotti agricoli*, in A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (a cura di), *I contratti agrari*, Torino, 2013, 1721-172; M. TAMPONI, *Liberalizzazioni, «terzo contratto» e tecnica legislativa*, in *Contratto e impresa*, 2013, 91; L. RUSSO, *I contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari (e quelli di cessione del latte crudo): nuovi tipi contrattuali per il mercato agroalimentare*, in *Le nuove leggi civili comm.*, 2013, 211; A.M. BENEDETTI - F. BARTOLINI, *La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, I, 641; L. PETRELLI, *L'art. 62 dopo le ultime decisioni*, in *Riv. dir. alim.*, 2014, I, 10; S. PAGLIANTINI, *Il «pasticcio» dell'art. 62, l. n. 221/2012: integrazione equitativa di un contratto parzialmente nullo o responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?*, in G. D'AMICO - S. PAGLIANTINI (a cura di), *Nullità per abuso ed integrazione del contratto*, Torino, 2015, 154-144.

⁴¹ Giova considerare che l'art. 62, d.l. n. 1/2012 è stato previsto allo scopo di riequilibrare il divario di potere economico, e quindi contrattuale, che sussiste tra le imprese agricole e quelle industriali lungo la filiera. A tale proposito, l'art. 1 del d.m. 199/2012 ha, tra le altre cose, previsto l'inapplicabilità della norma nel caso di conferimenti dei prodotti agricoli da parte di soci alla cooperativa o all'organizzazione di produttori di cui è membro. In via analogica, in linea con la dottrina, si ritiene di poter considerare l'inapplicabilità della norma nel caso di cessione di prodotti agricoli e alimentari che vi dovessero essere tra le imprese partecipanti alla rete. Sul punto, L. RUSSO, *Il contratto di rete in agricoltura*, in L. BULLO (a cura di), *I contratti di rete e le nuove frontiere del contratto. Modelli giuridici e strutture economiche a confronto*, cit., 265-267.

⁴² Cfr. L. RUSSO, *Il contratto di rete in agricoltura*, *op. ult. cit.*, 256.

⁴³ Nel cui solco deve essere collocato anche il citato d.m. MiPAAF 8 gennaio 2016, n. 1192, che ha previsto gli accordi di filiera, i contratti di distretto e i contratti di rete quali strumenti per incentivare i programmi dei diversi soggetti operanti nella filiera, nel primo caso, tra i diversi comparti interessati, mentre, nel secondo, nel territorio del distretto, oppure, nel terzo per attuare la rete tra più imprese.

⁴⁴ In termini generali, questi accordi possono essere legittimi nei limiti consentiti dal diritto UE che proprio per lo sviluppo tecnologico li ammette purché i vantaggi che ne derivano siano in congrua parte attribuiti ai consumatori (*ex art. 101, par. 3, TFUE*). In argomento, C. OSTI, *I limiti posti dalla concorrenza al coordinamento delle imprese*, in P. IAMICELLI (a cura di), *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., 133, spec. 139-143; A. GENOVESE, *Contratto di rete e disciplina antitrust*, in *Contratto e impresa*, 2012, 703. Sul punto v. comunicazione AGCM del 16 maggio 2011, n. 22362 sul contratto di rete e sui possibili effetti anticoncorrenziali allo stesso connessi.

Tale considerazione merita una puntualizzazione nel caso di partecipazione delle imprese agricole alle reti, poiché l'art. 209, par. 1, 2 cpv, del reg. 1308/2013 contiene – sulla scorta di quanto disposto dall'art. 42 TFUE – una disposizione derogatoria stabilendo l'inapplicabilità dell'art. 101 TFUE con riferimento «agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'art. 152 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE»⁴⁵. La disposizione sembra essere idonea a ricomprendere anche le reti di imprese composte da produttori agricoli se e in quanto nei relativi programmi di rete vi siano attività contemplate dall'art. 209. Disposizione quest'ultima non applicabile se all'accordo di rete prendono parte imprenditori non agricoli, ancorché, a ben vedere, si potrebbe ritenere applicabile se e in quanto aventi ad oggetto prodotti agricoli, la previsione del par. 1 dell'art. 209 del reg. 1308/2013, ogniqualvolta sia dimostrabile la loro necessità per il conseguimento degli obiettivi dell'art. 39 TFUE⁴⁶.

I legami di rete, entro cui può posizionare l'impresa agricola nel processo di aggregazione, sono potenzialmente molteplici e contribuiscono a ridimensionare le attività sia principali che connesse e si muovono in una duplice, e non distinta, direzione: nella prospettiva orizzontale, della produzione di beni, e della valorizzazione della dimensione rurale con la complessa realtà territoriale; nella prospettiva verticale, della proiezione dell'impresa sul mercato. Nel primo caso il programma comune di rete avrà ad oggetto l'attività produttiva attraverso il coinvolgimento di più imprenditori agricoli retisti che si aggregano mettendo a fattor comune il proprio *know how*, la capacità innovativa, le competenze, la propria tecnologia e le dotazioni⁴⁷ per la pro-

⁴⁵ Si osservi che il terzo comma dell'art. 209, par. 1, reg. 1308/2013, precisa che il par. 1 non si applica agli accordi, decisioni o pratiche che comportano l'obbligo di applicare prezzi identici o in base alle quali la concorrenza è esclusa.

⁴⁶ Cfr. L. RUSSO, *Il contratto di rete in agricoltura*, *op. ult. cit.*, 206-207, il quale, al riguardo dell'ultima ipotesi indicata, propende per una lettura restrittiva in linea con la posizione della giurisprudenza europea.

⁴⁷ Questa fattispecie evoca, seppur con le dovute differenze, una forma assai più semplificata di relazione contrattuale tra imprese che, attraverso una loro cooperazione, perseguono uno scopo comune: il «contratto di compartecipazione», che rappresenta una relazione più semplice e meno strutturata tra imprese agricole finalizzata a compartecipare all'attività produttiva

duzione di un bene che la rete immetterà sul mercato. Con riferimento, invece, ai rapporti verticali, questi si realizzano tra imprenditori posti su livelli diversi e risultano particolarmente rilevanti nella prospettiva dell'immissione del prodotto agricolo sul mercato.

A tale proposito, giova evidenziare che la fattispecie in esame non sembra potersi sovrapporre, né sostituirsi, con la disciplina prevista per le Organizzazioni di produttori agricoli (OP) – che rivestono un ruolo strategico nel sistema del mercato agroalimentare – sia quanto alla struttura, posto che le OP devono acquisire una veste societaria⁴⁸, mentre ciò non è richiesto per le reti, sia quanto ad obiettivi ed attività, dal momento in cui nel caso delle OP essi sono diversi (art. 2, d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102) rispetto a quelli delle reti di impresa anche se di carattere orizzontale, nonché delle disposizioni in materia di riconoscimento, controllo e sospensione e revoca come previsti dal d.m. MiPAAFT del 31 gennaio 2019, n. 1108, posto che per essi non è richiesto il riconoscimento ministeriale⁴⁹.

Le Organizzazioni interprofessionali (OI) presentano anch'esse talune differenze, posto che queste non possono comportare lo svolgimento di attività operativa, sia essa di produzione, di trasformazione o di commercializzazione, e hanno un quadro di attribuzioni analiticamente delineate dal legislatore europeo (art. 157 ss., reg. 1308/2013)⁵⁰. Si tratta

e ai proventi, le cui pattuizioni sono definite in piena autonomia contrattuale, posta la mancata applicazione della legge n. 203/1982 ai sensi dell'art. 56, e caratterizzata da un tempo limitato e comunque determinato. Il collegamento tra contratto agrario e impresa agricola e la consequenziale sussistenza di due distinte imprese sullo stesso fondo nel caso delle partecipazioni agrarie stagionali - l'una del concedente e l'altra del concessionario - esprimono una peculiare modalità di collaborazione delle imprese agricole nell'attività produttiva. Tali fattispecie contrattuali rappresentano in concreto relazioni tra imprenditori agricoli destinate a integrare economicamente le rispettive imprese e si basano su una condivisione di intenti su cui si basa una stretta collaborazione da attuare sul medesimo fondo nell'ambito dell'attività agricola. Sul punto sia lecito rinviare a N. LUCIFERO, *Compartecipazione agraria (contratto di) (voce)*, *Dig. Disc. priv., Sez. civ., Agg.*, XI, Torino, 2018, 73-85.

⁴⁸ Cfr. art. 3, d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102 recante disciplina dei mercati agroalimentari.

⁴⁹ In argomento, per tutti, A. JANNARELLI, *I contratti nel sistema agroalimentare*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, vol. III, *Il diritto agroalimentare*, cit., 462-473.

⁵⁰ Le OI rappresentano strutture collettive presenti nelle relazioni di filiera, capaci di dare luogo ad aggregazioni associative di secondo livello che raggruppano nella stessa struttura produttori agricoli, industriali-trasformatori e commercianti. Quale espressione della convergenza di domanda e offerta, la loro attività riflette una funzione prettamente normativa ed è svolta sia nei confronti delle controparti associative composte da altri operatori della filiera, sia con singoli operatori. Va aggiunto che l'art. 157 del reg. 1308/2013 prevede per tutti set-

di un sistema che riflette una particolare previsione a livello europeo al punto che sono esentate dall'applicazione della disciplina *antitrust* ai sensi del reg. 1308/2013⁵¹. Solo le OI riconosciute possono infatti invocare per gli accordi, decisioni e pratiche concordate l'applicazione della deroga di cui all'art. 210 del reg. 1308/2013⁵². Sul punto, infatti, quanto alla forma giuridica, si deve osservare che le OI per il legislatore interno devono assumere la forma dell'associazione e non la forma societaria.

In sostanza l'assimilazione tra il modello associativo che da anni predomina in agricoltura e quello delle reti di impresa non può essere effettuata, soprattutto ove si considerino i comparti produttivi che ricorrono a tale struttura (*i.e.* ortofrutticolo, lattiero caseario, etc.) attraverso una complessa attività operativa di gestione di notevoli produzioni provenienti da molti produttori da veicolare al mercato. Ciò nonostante, è indubbio che le reti sono presenti nelle relazioni tra imprese lungo la filiera agroalimentare evidenziando quella caratteristica fondante della sua disciplina: la rete rappresenta un fenomeno negoziale di coopera-

tori agricoli elencati all'art. 1, la possibilità di realizzare organizzazioni interprofessionali. Si estende in tal modo per tutti i comparti produttivi la regola speciale delle intese limitative della concorrenza tra imprenditori agricoli che, altrimenti, sarebbero vietate, in quanto nulle, dall'art. 101 TFUE. La *ratio* è oltremodo evidente, oltre che condivisibile, posto che il legislatore europeo è ben conscio che la competizione nel settore primario si persegue, non attraverso procedure di controlli e autorizzazioni preventive tra gli operatori delle intese verticali (come avviene in altri settori del mercato), bensì ritenendo, per presunzione, sempre lecite tali intese ma attribuendo alla Commissione il potere di dichiararne la nullità, in qualunque momento successivo alla ricevuta notifica, per l'incompatibilità degli accordi e delle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali con il TFUE (art. 210).

⁵¹ Sul piano concreto le organizzazioni interprofessionali rappresentano una entità complessa che vede riuniti operatori economici distinti e posti su piani diversi della filiera, che elaborano regole interne attraverso relazioni interassociative, con l'obiettivo di semplificare le relazioni commerciali e di diminuire i costi attraverso un sistema rapido e concreto e una maggiore efficienza sul mercato. Ciò che merita osservare è come in entrambe le fattispecie descritte (cioè le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali) l'intesa concorrenziale sia frutto di una pattuizione di diritto privato interna alla stessa associazione che opera in linea orizzontale (tra i produttori) e verticale (imprese agricole e industria alimentare). In entrambi i casi si persegue l'obiettivo di rafforzare l'impresa agricola sul mercato, ponendo rimedio all'isolamento dell'imprenditore agricolo, ma le modalità contrattuali attraverso cui si persegue il citato obiettivo sono diverse: nel caso delle OP l'intesa è esterna all'associazione e si realizza attraverso la contrattazione collettiva, mentre le organizzazioni interprofessionali concludono gli accordi a livello interno.

⁵² Disposizione che non può invece trovare applicazione alle reti di impresa verticali operanti lungo la filiera di uno dei prodotti di cui all'Allegato I, posto che proprio la norma interna prevede che questa, per poter essere riconosciuta come OI, deve assumere la forma di associazione, forma giuridica incompatibile con quella delineata dal legislatore per le reti di impresa. Cfr. art. 3, comma 2, d.l. 5 maggio 2015, n. 51 convertito in l. 2 luglio 2015, n. 91.

zione tra imprese, ove il contratto diviene lo strumento organizzativo di determinati settori di attività, e dunque di alterazione del normale comportamento che ciascuna di esse avrebbe altrimenti assunto in qualità di operatore autonomo ed indipendente. In altri termini, la relazione tra le imprese partecipanti si regge sul sistema della cooperazione, nonché dell'autonomia delle parti in quanto queste sono libere di scegliere le modalità con cui articolare la loro attività in comune.

Se l'impianto normativo evidenzia un potenziale impiego del contratto di rete in agricoltura, l'esperienza di questo primo decennio dall'entrata in vigore del d.l. n. 5/2009 ha messo in luce uno sviluppo assai lento⁵³, e riservato principalmente alla forma più semplificata della rete, quale è la «rete contratto», nonostante, una rilevante politica di incentivi da parte dello Stato. Ciò si ritiene debba essere dovuto, oltre che ad un sistema normativo che presenta ancora alcune lacune e dubbi interpretativi sulla disciplina applicabile con conseguenze anche sul piano fiscale, ad una caratterizzante diffidenza degli imprenditori nei confronti delle forme associative o di cooperazione con altre imprese. Ad ogni modo, è indubbio che essa presenti profili di rilevante utilità nella fase della produzione del prodotto per la complementarità delle imprese coinvolte, in termini di efficienza economica, ma ancor più per la razionalizzazione del processo di collocamento dei prodotti sul mercato, con l'auspicato obiettivo di determinare l'incremento del valore conseguito nella vendita a fronte della diminuzione degli operatori lungo la filiera produttiva. Questione quest'ultima assai rilevante nel settore primario in ragione delle caratteristiche che da tempo connotano le relazioni con-

⁵³ Il numero delle reti d'impresa in Italia e quello delle imprese agricole che vi aderiscono risulta crescente: nel 2019, del 15 per cento delle reti d'impresa e dell'8 per cento delle aziende agricole coinvolte. In termini numerici si tratta di 6.855 imprese agricole su quasi 35.000 reti presenti in tutta la Penisola. Lo si legge in una nota ufficiale. Le Regioni in cui le reti si sono sviluppate maggiormente sono la Valle d'Aosta (+68,8 per cento), la Liguria e il Piemonte (rispettivamente con +19,8 per cento e +19,20 per cento), seguite da Trentino-Alto Adige, Basilicata, Calabria e Friuli-Venezia Giulia, tutte con un incremento superiore al 15 per cento. Alla Campania il primato per numero di aziende agricole (1.003) aderenti alle reti d'impresa; a seguire il Lazio con 905, il Friuli con 800 e la Toscana con 682. Per il 97 per cento dei casi le imprese agricole hanno allevamenti e coltivazioni. Appena il 2,2 per cento è attivo nel comparto della selvicoltura e lo 0,77 per cento in quello dell'acquacoltura. A crescere è stato il numero sia di imprese agricole aderenti a «reti contratto», ovvero quelle in cui le imprese mantengono ciascuna la propria individualità giuridica (+7,2 per cento), sia di quelle coinvolte in «reti soggetto», che mettendosi in rete costituiscono un'entità giuridica associativa autonoma (+11 per cento).

trattuali nella filiera agroalimentare in funzione del ritardo da parte del legislatore nazionale nella strutturazione di un moderno sistema agroalimentare. A tale riguardo, non si può non considerare che la disciplina della rete presenta fattispecie assai distinte che evidenziano una pluralità di modelli che possono essere in concreto adottati tenendo conto degli obiettivi specifici che si vogliono perseguire attraverso la divisione e la riduzione dei costi di produzione, la razionalizzazione della gestione delle risorse, l'ottimizzazione dei mezzi di produzione.

6. - Reti di imprese e lo sviluppo delle imprese agricole nel mercato globale.

Dunque, non può non osservarsi che il fatto che il contratto di rete sia regolato dal legislatore in modo scarno demanda all'autonomia privata un ruolo assai importante, ossia quello di orientare, attraverso le proprie scelte riversate nel «programma di rete», l'attività imprenditoriale in maniera tale da bilanciare i legittimi interessi economici con le esigenze sottese all'assetto del mercato⁵⁴. Invero, come autorevolmente osservato⁵⁵, il baricentro della rete è rappresentato dall'autoregolamentazione dei privati interessi, cioè dalla concreta operazione economica nella sua unità formale, che le parti intendono perseguire. Operazione economica che emerge dal programma di rete che viene perseguita dalle imprese aderenti, e la selezione delle attività enunciate, e dei relativi obblighi e diritti in capo alle parti, non è che il frutto della proceduralizzazione pattizia delle modalità di perseguimento degli obiettivi strategici indicati. In tal modo, si sono rinvenuti contratti di rete tra imprenditori agricoli con obiettivi molto diversi tra loro, siano essi di aggregare l'offerta di prodotti, di definizione di produzioni di qualità, anche contrassegnati con marchi individuali, o ancora per la formazione su base territoriale di un paniere di prodotti da negoziare sul mercato in modo unitario attraverso intese con la GDO oppure con le piattaforme

⁵⁴ Sul punto, G. GUIZZI, *Contratto e intesa nella disciplina a tutela della concorrenza*, in A. CATRICALÀ - E. GABRIELLI (a cura di), *I contratti della concorrenza*, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. RESCIGNO e E. GABRIELLI, Torino, 2011, 18; M.S. SPOLIDORO, *Reti di imprese e diritti di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2014, 248.

⁵⁵ Così E. GABRIELLI, *Operazione economica e teoria del contratto*, Milano, 2013, 182.

di scambio *on line* (*marketplace*). Particolarmente significativo è il caso del latte, dove a livello locale in alcune Regioni si sono costituiti contratti di rete tra imprese per la produzione e immissione del latte sul mercato contraddistinto da un marchio di impresa, con prezzi predefiniti. Ciò che si vuole mettere in luce è il ruolo che i contratti di rete possono rivestire in alcuni casi specifici per il perseguimento del fine auspicato dal legislatore nell'ambito delle relazioni tra imprese lungo la filiera agroalimentare. Invero, il programma comune della rete può prevedere per le imprese affiliate forme diverse di collaborazione nella fornitura di assistenza logistica, servizi di *marketing* (oggi sempre più sofisticati), e nei sistemi di produzione a cui, se isolatamente considerati, gli agricoltori non potrebbero arrivare e ugualmente sottoscrivendo contratti di fornitura dei prodotti di tutte le imprese accomunati da medesimi *standard* qualitativi.

Il lento sviluppo delle reti, nonostante una costante politica incentivante⁵⁶, non è riuscito a contribuire a risolvere in modo significativo uno dei temi di maggiore attualità che caratterizza la filiera agroalimentare: l'individualismo dell'imprenditore e l'assenza di forme di cooperazione costanti, così privandolo di una maggiore forza contrattuale e, in taluni comparti produttivi, aggregando l'offerta. Va, a tale riguardo, considerato che l'aggregazione nel settore agroalimentare nel corso degli ultimi anni è stata sostituita dal processo di acquisizione di aziende perseguito attraverso complesse operazioni societarie da parte di gruppi societari, multinazionali o fondi di investimento. In particolare, ci si riferisce a quel processo attualmente in atto anche nel nostro Paese, dove società di grandi dimensioni per poter meglio fronteggiare la domanda sul mercato a livello mondiale necessitano di garantirsi la produzione in modo stabile e duraturo. Come in altri settori dell'economia, il settore agricolo sta conoscendo questo processo che nel caso di specie si concretizza nella concentrazione dell'offerta mediante l'acquisizione da parte di pochi imprenditori, per lo più specializzati nel settore, di fondi rustici o di aziende agricole. D'altronde è inevitabile che a fronte della domanda crescente in un mercato sempre più di massa, e per aggiunta globale,

⁵⁶ Indubbiamente il sistema delle reti è posto dal legislatore, nazionale e regionale, al centro del sistema degli aiuti per lo sviluppo del settore agroalimentare come dimostra il Piano di sviluppo regionale nell'ambito della Politica di sviluppo rurale [reg. (UE) 1305/2013] e, da ultimo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza che prevede misure specifiche per i contratti di rete e di distretto per lo sviluppo di una agricoltura sostenibile.

le imprese che si propongono di competere a livello mondiale debbano garantirsi la possibilità di pianificare la vendita assicurandosi la stabilità della produzione. Allorché l'obiettivo è questo, esso si persegue con il controllo, attraverso la proprietà o il possesso, dei fattori della produzione agricola, di cui la terra è ancora oggi uno dei beni fondamentali e uno dei principali strumenti attorno al quale orbitano gli altri beni aziendali. Peraltro, non può non essere rammentato che il carattere originale della terra quale bene finito non può restare immune dai processi di un suo ridimensionamento e di una sua redistribuzione, e complessivamente dalle regole generali di appropriazione, godimento e disposizione dei fondi rustici. Invero, le norme sulla proprietà, sulla successione e sul contratto, quando hanno per oggetto la terra, reagiscono alla gestione dell'unità produttiva e quindi alla struttura dell'organizzazione interna dell'impresa⁵⁷. Ne consegue la rilevanza del fenomeno aggregativo quando esso ha ad oggetto le strutture produttive, attraverso cui le imprese tendono ad acquisirne la proprietà (o il possesso) con un fine, in qualche modo ulteriore, che consiste nel voler giungere al controllo del mercato. La questione non ha un impatto diretto sulla disciplina della concorrenza, ma incide sul funzionamento del mercato⁵⁸.

⁵⁷ In argomento, E. ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza. Riflessioni in tema di circolazione dell'azienda*, Milano, 1988, 15-25, ove l'A. rileva, tra le altre cose, che «l'equilibrio tra le dimensioni del fondo e impresa è condizione necessaria alle finalità produttive di questa e alla remunerazione del lavoro in essa impiegato».

⁵⁸ Il tema evoca la disciplina del reg. (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, che interessa anche il settore agroalimentare, il cui obiettivo è quello di attuare un sistema comune tra gli Stati membri dell'Unione europea volto al monitoraggio degli investimenti esteri. Con tale regolamento, l'Unione europea, nel suo complesso, si dota di meccanismi di *screening ad hoc* aventi ad oggetto le operazioni con potenziale impatto su sicurezza e ordine pubblico nel territorio dell'Unione e di uno strumento ulteriore per tutelare le attività strategiche. Con riferimento all'Italia, il regolamento impatta sulla c.d. «Golden Power» (d.l. 15 marzo 2012, n. 21 convertito con modificazioni in l. 11 maggio 2012, n. 56), che ha da tempo dotato il Governo italiano di poteri speciali per controllare gli investimenti stranieri in società italiane che detengono *asset* o sono titolari di rapporti giuridici considerati di rilevanza strategica per gli interessi nazionali in determinati settori (difesa e sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni, nonché i settori di cui all'art. 4 del regolamento, come sopra specificato). Il Decreto Liquidità (d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni in l. 5 giugno 2020, n. 40), infatti, apportando alcune modifiche in via temporanea alla normativa *Golden Power*, ha fatto espresso rinvio ai settori e agli atti di rilevanza strategica indicati all'art. 4 del regolamento, tra cui anche la sicurezza alimentare, con la conseguenza che lo stesso ha trovato, di fatto, attuazione in Italia ben prima della sua formale applicazione. La normativa *Golden Power* individua, tuttavia, in maniera generalizzata i settori considerati rilevanti e demanda ad alcuni ulteriori decreti governativi l'individuazione degli specifici attivi e rapporti che ricadono nel perimetro di applicazione della stessa.

Contestualizzando il tema in esame, nel sistema dettato dalla riforma della PAC e, quindi, della progressiva convergenza di obiettivi e di forme di intervento tra i suoi due pilastri, resta fermo il modello di gestione territoriale in grado di mobilitare risorse e di favorire un ampliamento delle opportunità economiche, in modo compatibile con la qualità della vita della comunità tramite il decentramento degli interventi e l'adozione di decisioni specificatamente orientate su scala regionale che risponde all'impostazione strategica dello sviluppo rurale. In questa prospettiva assume rilievo il tema della *cooperazione* per rimuovere forme di marginalità delle imprese rispetto al mercato, e implementare lo sviluppo e le tecnologie nella produzione, mediante accordi lungo la filiera con il coinvolgimento anche di imprese non locali, con la consapevolezza che il territorio, e la sua salvaguardia, si persegue anche attraverso la valorizzazione delle produzioni locali e la difesa dei segni geografici. Infatti, attraverso la commercializzazione dei prodotti territoriali, il territorio non scompare ma vive e con esso l'utilizzazione sostenibile delle risorse e l'attività produttiva esercitata. In questa prospettiva conservano rilievo nelle più recenti innovazioni legislative i temi del *contratto* e del *mercato*. Ciò che tuttavia si può cogliere è come, al di là delle disposizioni testuali, all'atto pratico il sistema delle reti, anziché contribuire allo sviluppo delle aziende a risolvere il problema del loro isolamento territoriale, abbia subito un processo inverso. Se il contratto di rete per sua natura vuole realizzare una forma di cooperazione attraverso imprese geograficamente lontane tra di loro, e quindi che possono prescindere dal territorio, ed è diretto non a realizzare economie di aggregazione quanto piuttosto di complementarietà – discostandosi in tal modo dall'esperienza (non certo felice) dei «distretti», segnati invece da un forte radicamento a una area territoriale circoscritta e naturalisticamente e storicamente determinata – all'atto pratico le reti si sono definite tra imprese dello stesso ambito territoriale restando in tal modo fortemente legate al territorio. Ciò riflette in parte il fatto che le reti di impresa sono oggetto di considerazione da parte del reg. 1305/2013 – ancorché la terminologia sia parzialmente diversa posto che l'art. 35 parla di «reti» o di «poli» – e in quanto tali destinatarie di misure di sostegno dello sviluppo rurale. L'art. 35 prevede un sistema di cooperazione a livello locale (non a caso una dei profili considerati è la «filiera corta» o i «mercati locali» che sono espressione di un forte radicamento territo-

riale delle imprese), quando la disciplina previgente prevedeva la rete, a livello europeo, come rete tra Stati membri o, a livello nazionale, la rete nazionale rurale, con il fine di consentire una migliore diffusione delle informazioni ma anche di promuovere l'aggregazione tra le imprese (artt. 67 e 68, reg. 1698/2005)⁵⁹.

7. - Reti di impresa e associazionismo nell'ambito delle relazioni di filiera.

Le considerazioni che precedono hanno messo in luce un complesso quadro normativo segnato dall'intervento del legislatore, principalmente europeo ma anche interno, per garantire il «sostegno» delle imprese agricole al fine di rendere le stesse maggiormente competitive nell'ambito delle relazioni di filiera. Ebbene, la disciplina dei rapporti contrattuali lungo la filiera si presenta tutt'altro che unitaria e riflette profili di intervento differenziati: da un lato, l'integrazione verticale, che quale processo di filiera coinvolge operatori agricoli e industriali ed è funzionale all'immissione dei prodotti sul mercato; dall'altro, l'integrazione orizzontale tra le imprese agricole che è perseguita attraverso diverse strutture normative ritenute di volta in volta più idonee – vuoi per il comparto produttivo di riferimento, vuoi per la specificità della filiera – per migliorare l'organizzazione aziendale e le forme di marginalità di profitto per le imprese, vuoi per aumentare il loro *bargaining power* nella successiva cessione del prodotto. In quest'ultima prospettiva trova luogo il fenomeno dell'integrazione orizzontale tra i produttori agricoli che si è sviluppata nel tempo attraverso strutture giuridiche diverse tra loro ma riconducibili ad un medesimo comun denominatore rappresentato dall'esigenza di concentrare l'offerta del prodotto agricolo, ovverosia attraverso: (i) l'associazionismo tra gli operatori agricoli con cui perseguire l'obiettivo di concentrare l'offerta del prodotto nell'ambito della filiera; (ii) la cooperazione tra le imprese facendo ricorso allo strumento

⁵⁹ A tale proposito si prendano in esempio le esperienze di reti tra imprese che si realizzano nella stessa zona di origine, ove la rete diventa interlocutore della GDO per un numero di produttori locali i cui alimenti sono immessi sul mercato con un segno distintivo unitario, con il duplice fine di concentrare l'offerta ma anche di definire un livello qualitativo elevato unitario tra i vari produttori e di controllo della sicurezza alimentare.

associativo e, da ultimo, alla disciplina dei contratti di rete; (iii) l'aggregazione delle strutture produttive perseguita con lo strumento del contratto e, talvolta, con operazioni di acquisizione o di finanza strutturata portata avanti da gruppi societari o multinazionali, oppure da fondi di investimento. Il tema rileva nella prospettiva della presente indagine perché rappresenta un diverso sistema destinato a garantire il funzionamento della filiera e a porre rimedio alla disparità di potere tra le parti nell'ambito dei rapporti agroindustriali: in un siffatto contesto trovano spazio l'associazionismo agricolo e gli accordi interprofessionali. Invero, la frammentazione delle imprese agricole, e la loro debolezza contrattuale, hanno da tempo portato il legislatore europeo alla creazione delle OP, quali forma di intese tra imprenditori agricoli. Esse sono rese possibili dalle disposizioni di rango costituzionale del TFUE che, tramite l'art. 42⁶⁰, formula l'assetto concorrenziale asse-

⁶⁰ Le regole della concorrenza in agricoltura si basano sul dettato dell'art. 42 TFUE secondo cui «le regole della concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio» e, aggiungasi, conformemente con la procedura di cui all'art. 43, par. 2, TFUE, e avuto riguardo agli obbiettivi enunciati dall'art. 39 TFUE. Si tratta di un corpo di norme che, *prima facie*, potrebbero sembrare mere deroghe alla disciplina generale del TFUE sulla concorrenza, in verità rappresentano disposizioni di grande rilievo, da porre al rango di regole che sono alla base di una disciplina autonoma in agricoltura, prevista nella prospettiva degli obiettivi della PAC (A. JANNARELLI, *La concorrenza e l'agricoltura nell'attuale esperienza europea: una relazione speciale*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, I, 540; ID., *Profili giuridici del sistema agro-alimentare tra ascesa e crisi della globalizzazione*, Bari, 2011, 11; E. ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza*, cit. A tale riguardo, giova puntualizzare che il reg. 26/62 del Consiglio del 4 aprile 1962, prevedeva la possibilità di definire intese tra i produttori agricoli per la concentrazione della loro offerta e per l'emaneazione di regole comuni di produzione. Tale disposizione, ancorché abrogata dal reg. 1184/2006 del 24 luglio 2006, e modificata a sua volta dall'art. 176 del reg. 1234/2007, da ultimo abrogato dal vigente art. 209 del reg. 1308/2013, ha sostanzialmente mantenuto inalterato il suo contenuto oggi espresso negli artt. 206-210 della vigente OCM. A tale proposito, merita puntualizzare che, come già accaduto con il reg. 1234/2007, l'art. 206, par. 1, del reg. 1308/2013 contenuto nella parte IV, rubricato «Regole di concorrenza», precisa che «salvo diversa disposizione del presente regolamento, e conformemente all'art. 42 TFUE, gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'art. 101, par. 1, e all'art. 102 TFUE che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli». Ciò implica che tutto quanto previsto negli articoli dello stesso reg. 1308/2013 e collocato fuori dalla parte IV, resta sottratto dal possibile sindacato da attuarsi sulla base della disciplina *antitrust*, proprio in ragione della copertura «costituzionale» di cui all'art. 42 Cost. (così puntualizza A. JANNARELLI, *Le organizzazioni riconosciute dei produttori agricoli tra PAC e concorrenza: osservazioni a proposito di Cour de Cassation 8 dicembre 2015*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, I, 7 ss., spec. 21-30). Con riferimento alla disciplina della concorrenza applicabile in agricoltura, per una ricostruzione sistematica della disciplina, da ultimo, A. JANNARELLI, *Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agro-industriale*, cit., 117-260. Ancora sul punto, A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, Torino, 2014, 177-194; I. CANFORA, *Il mercato dei prodotti agroalimentari: la concorrenza*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, vol. III, *Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, 209 ss.

gnato all'agricoltura, quale insieme complesso di regole strumentali al perseguimento degli obiettivi della PAC delineati dall'art. 39 TFUE⁶¹. Il fine precipuo è quello di rafforzare il potere contrattuale degli imprenditori agricoli nei confronti delle grandi imprese commerciali mediante una organizzazione associativa capace di concentrare l'offerta e di negoziare condizioni contrattuali maggiormente vantaggiose a beneficio degli associati. In altri termini, ed è opportuno sottolinearlo, l'Ordinamento europeo riconosce alla PAC, e dunque alle regole attraverso cui essa si manifesta, un primato sulla disciplina della concorrenza: piani disciplinari distinti, in cui il primato della PAC è dettato in primo luogo dalle norme del TFUE, e dalle disposizioni di diritto derivato con cui essa si attua,

⁶¹ A livello europeo la disciplina speciale della concorrenza rappresenta un punto nodale della disciplina dei mercati. Presente nel Trattato di Roma, e oggi artt. 119-120 TFUE, rinvia la sua disciplina agli artt. 101 e 102 TFUE attraverso cui sono definiti i limiti, in quanto incompatibili con il mercato, degli accordi tra imprese e di tutte le decisioni di associazioni tra imprese e delle pratiche concordate che possano pregiudicare il mercato e che abbiano per oggetto OP con l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato europeo. La disciplina, ispirata allo *Sherman Act* di fine Ottocento, nonché al successivo *Clayton Act* del 1914 rappresenta un valido sistema con cui si persegue, oltre alla concorrenza tra imprese, e quindi agli interessi immediati dei singoli concorrenti, la salvaguardia della struttura del mercato, il suo funzionamento e la concorrenza in quanto tale. La tutela della concorrenza si riferisce al processo dinamico della competizione fra imprese, concetto che si sintetizza nell'indicazione che: devono essere prevenuti e repressi i comportamenti che tendono a frenare direttamente i processi dinamici dei mercati; devono essere prevenuti e repressi i comportamenti di mercato che portino all'acquisizione di un vantaggio competitivo di tipo monopolistico; devono essere prevenuti e repressi i comportamenti di mercato che portino all'acquisizione di vantaggi competitivi non fondati sulla libera scelta dei consumatori; e devono essere prevenuti e repressi quei comportamenti di mercato che portino ad acquisire vantaggi competitivi con mezzi contrari all'ordine pubblico o al buon costume (M. LIBERTINI, *Diritto della concorrenza dell'Unione europea*, Milano, 2014, 35-40; sul punto M.E. STUCKE, *What is competition?*, in *The Goals of Competition Law*, Elgard, Cheltenham, 2012, 27 ss.). Questa idea di concorrenza ha diverse implicazioni di ordine sistematico, tra cui in particolare il rapporto con la «regolazione amministrativa dei mercati»: in dottrina l'opinione corrente pone il limite tra queste due discipline rilevando che la concorrenza ha la funzione di repressione puntuale, *ex post*, di comportamenti devianti rispetto a regole generali di buon funzionamento dei mercati, mentre la regolazione è esercizio di un potere discrezionale pubblico, che regola *ex ante* i comportamenti delle imprese in determinati mercati e che si giustifica in situazioni di «fallimento del mercato» [S. CASSESE, *Regolazione e concorrenza*, in G. TESAURO - M. D'ALBERTI (a cura di), *Regolazione e concorrenza*, Bologna, 2000, 11-27; A. ARGENTATI, *il principio di concorrenza e la regolazione amministrativa dei mercati*, Torino, 2008, 55 ss.; M. LIBERTINI, *La causa nei patti limitativi della concorrenza tra imprese*, in G. OLIVIERI - A. ZOPPINI (a cura di), *Contratto e antitrust*, cit., 89 ss.; M. BALZANO - M. GRILLO (a cura di), *Concorrenza e regolazione: limiti dell'intervento antitrust*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2002, 485 ss.].

ancorché dalle disposizioni della concorrenza che restano in parte fuori dalla sua portata⁶².

L'integrazione verticale, infatti, ha rappresentato, e rappresenta tuttora, lo strumento privilegiato attraverso cui le imprese agricole mirano a creare rapporti consolidati con le imprese industriali di trasformazione e di distribuzione con il fine di agevolare l'immissione dei loro prodotti sul mercato⁶³. Non può sfuggire tuttavia che nell'ambito della filiera risulta predominante la posizione di dominio dell'industria, che, di fatto, riveste un ruolo dominante nella filiera agroalimentare. Invero, la sua

⁶² Non si deve parlare di «deroghe», bensì di una vera e propria esclusione della disciplina sulla PAC da una valutazione e lettura che prendano in considerazione la normativa generale sulla concorrenza, a partire dall'art. 101 TFUE. La questione del rapporto tra le regole generali del TFUE sulla concorrenza (artt. 101 e 102) e il *favor* per l'agricoltura, e in particolare per l'associazionismo (art. 209, reg. 1203/2013), è oggetto di un giudizio innanzi alla Corte di giustizia sulla base di una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di cassazione francese nel caso «indivia» a seguito dell'intervento della Commissione europea (causa C-671/2015): «se accordi, decisioni o pratiche di organizzazioni di produttori, di [AOP] e di organizzazioni professionali, che possano essere qualificati come anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 101 TFUE, possano sfuggire al divieto previsto da tale articolo per il solo fatto che siano connessi alle missioni affidate a dette organizzazioni nell'ambito dell'OCM, benché essi non rientrino in alcuna delle deroghe generali previste successivamente dall'art. 2 dei regolamenti n. 26 e n. 1184/2006 del 24 luglio 2006 e dall'art. 176 del reg. n. 1234/2007». In altri termini si conferma l'impostazione summenzionata, secondo la quale l'ordinamento europeo riconosce alla PAC, e dunque alle regole attraverso le quali essa si manifesta un primato sulla disciplina della concorrenza. In giurisprudenza, Corte di giustizia 14 dicembre 2017, in causa C-671/2015, *Président de l'Autorité de la concurrence c. Association des producteurs vendeurs d'endives (APVE) e a.* In dottrina, ampiamente sulle questioni sollevate dal caso indivia, A. JANNARELLI, *Il caso «indivia» alla Corte di giustizia (atto primo: le conclusioni dell'Avvocato generale tra diritto regolatorio europeo e diritto privato comune*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, I, 366; ID., *Le organizzazioni riconosciute dei produttori agricoli tra PAC e concorrenza: osservazioni a proposito di Cour de cassation 8 dicembre 2015*, cit.; C. DEL CONT, *«Affaire Endives» suite et bientôt fin: la Cour de cassation saisit la Cour de Justice de l'Union européen - Réflexions sur l'arrêt du 8 décembre 2015*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, I, 44; EAD., *L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 mai 2014 «Affaire Endives»: quels enseignements pour l'avenir de la «relation spéciale» entre agriculture et concurrence*, *ivi*, 2015, II, 84. Giova puntualizzare che già in precedenza la Corte di giustizia si era interessata del rapporto tra regole di concorrenza e disciplina di una OCM agricola. Si trattava del reg. 404/93 del 13 febbraio 1993 istitutivo dell'Organizzazione comune di mercato del settore delle banane, contestato dalla Germania perché avrebbe violato i diritti di impresa e di libera circolazione delle merci nel quadro della libertà di concorrenza (sulla c.d. guerra delle banane v. A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Il diritto dei mercati dei prodotti agricoli nell'ordinamento internazionale*, Torino, 2010, 179-185). La Corte di giustizia, con sentenza del 4 ottobre 1994, nella causa C-280/93 *Germania c. Consiglio*, ha respinto il ricorso della Germania affermando, fra l'altro, che il principio fondamentale della libertà di concorrenza è subordinato al raggiungimento dei fini «agricoli» di cui all'art. 33 del Trattato di Roma (ora art. 39 del TFUE). Per un commento a tale sentenza v. A. GERMANÒ, *Il principio della libertà di concorrenza e la disciplina comunitaria dell'agricoltura*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1996, 77.

⁶³ Cfr. F. ALBISINNI, *La nuova OCM ed i contratti agroalimentari*, cit., 13.

posizione a valle della filiera le permette di essere il collettore finale con il consumatore financo di orientarne la scelta e, pertanto, non solo di conoscere le esigenze dettate dal mercato alimentare, di cui l'agricoltore è spesso ignaro, ma altresì di governare la fasi poste a monte della filiera, uniformando la produzione in virtù della pretesa e in ragione della diffusione degli *standard* qualitativi, migliorando la produzione, trasferendo informazioni circa nuove tecnologie o prodotti da impiegare, nonché concentrando l'offerta da immettere sul mercato.

Ora, è indubbio che l'associazionismo gioca un ruolo strategico nell'ambito delle relazioni di filiera, attraverso cui attenuare, posto l'espresso limite all'applicazione dell'art. 101 TFUE, il peso della controparte industriale nella fase negoziale, e riequilibrare contrattualmente il divieto di intese. Va tuttavia evidenziato che il diritto europeo si è nel tempo indirizzato più propriamente a incentivare la creazione di associazioni piuttosto che verso una effettiva regolamentazione dei profili contrattuali che caratterizzano l'integrazione verticale. Né si può dire che a questo abbia saputo sopperire in modo completo e puntuale il legislatore italiano: il quadro normativo si caratterizza per essere uno strumento macroeconomico destinato ad organizzare il rapporto tra agricoltura e industria, ma carente sul fronte della disciplina privatistica. Il citato d.lgs. n. 102/2005 non delinea una normativa specifica del rapporto contrattuale tra le parti, che resta ancorato ad un livello programmatico, lasciando di fatto la parte debole del contratto a subire una regolamentazione delle relazioni di filiera pattuite ad un livello superiore nell'ambito degli accordi interprofessionali. Benché gli accordi interprofessionali, al pari delle altre strutture contrattuali di cui si è detto, legittimati attraverso la disciplina *antitrust*, rappresentino lo strumento legale per proteggere il produttore nella sua debolezza al momento della contrattazione con l'operatore industriale, va evidenziato che questi talvolta possono essere ancora più limitativi dei poteri dell'agricoltore soprattutto laddove impongano l'adeguamento, alle loro previsioni, dei contenuti dei contratti di vendita individualmente pattuiti dall'agricoltore. Si vuole in altri termini evidenziare come la definizione degli accordi interprofessionali, che di fatto sono frutto di una concertazione tra le diverse parti della filiera coinvolte e di un contemperamento dei contrapposti interessi, sia segnata in modo rilevante dal potere acquisito nel tempo dalla parte industriale ai danni di quella agricola. In questo

modo, l'accordo interprofessionale riflette, nell'ambito dei contenuti del contratto-quadro, le pattuizioni raggiunte, talvolta a favore del settore industriale, non sempre con la totale condivisione degli agricoltori⁶⁴. A tale proposito, va detto che, per espressa previsione dell'art. 13 del d.lgs. n. 102/2005, si riconosce efficacia all'accordo-quadro *ultra partes*, in quanto la sfera di operatività viene estesa anche agli imprenditori non aderenti alle organizzazioni firmatarie: fatto questo che non sempre determina un maggior vantaggio per l'agricoltore non associato, costretto ad allinearsi alle pattuizioni contenute negli accordi interprofessionali. Ciò evidenzia oltremodo quanto si è anticipato, relativamente alla carenza di una tutela sostanziale in sede contrattuale dell'imprenditore agricolo, in quanto l'imposizione di norme del tenore di quelle sopradette, definita in sede di contrattazione collettiva, esplica una ricaduta nelle relazioni individuali degli imprenditori in vincoli ed obblighi di *facere* e di *non facere* che segnano oltremodo l'attività dell'impresa agricola al punto da determinarne un ulteriore indebolimento. Nel momento, infatti, in cui vengono dettate regole di qualità e quantità a cui l'agricoltore si deve attenere per poter immettere il prodotto sul mercato, tali regole sono (di fatto) imposte dalla parte industriale, cioè dai trasformatori o dai distributori, e il margine di manovra dell'imprenditore agricolo risulta assai limitato, se non compresso⁶⁵.

Ne discende un sistema molto lontano da quello previsto per le reti che, seppur basato sulla elaborazione di regole di sistema di stampo pubblicitario per l'intero contesto agroalimentare, si propone di disciplinare i contenuti normativi dei singoli contratti applicativi degli schemi generali elaborati nell'ambito degli accordi interprofessionali. In sostanza, l'interazione tra efficienza della filiera, che qualifica in chiave alimenta-

⁶⁴ Osserva A. JANNARELLI, *I contratti dall'impresa agricola all'industria di trasformazione. Problemi e prospettive dell'esperienza italiana*, cit., 11-12, che «il sistema legislativo, lungi dal restare quantomeno neutrale rispetto al conflitto tra sindacati agricoli tradizionali ed organizzazioni di produttori - conflitto che è storicamente alla base del fallito decollo dell'associazionismo economico dei produttori del nostro Paese e che tuttora continua ad operare negativamente - ha elaborato una soluzione che di fatto non solo perpetua questa situazione di minorità nel mondo associativo rispetto a quello sindacale, ma la istituzionalizza dal momento che spetterà al secondo (...) la concreta "rappresentanza" chiamata a porre in essere l'intesa di filiera e (...) gli schemi contrattuali destinati alle relazioni degli specifici comparti produttivi interessati».

⁶⁵ Cfr. S. BOLOGNINI, *Il d.lgs. 27 maggio 2005 e l'attuale tendenza normativa a riconoscere efficacia ultra partes ai contratti di integrazione verticale in agricoltura*, in M. D'ADDEZIO - A. GERMANÒ (a cura di), *La regolazione e la promozione del mercato alimentare nell'Unione europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali*, Milano, 2007, 214-221.

re e ambientale gli obiettivi del diritto europeo, ed equilibrio contrattuale, resta ancora non perfezionata per l'impostazione seguita a livello interno – e di cui l'intervento del legislatore del 2005 è espressione – che consiste ancora nell'affidare alla mediazione della contrattazione collettiva la regolamentazione dei contenuti del negozio, con la logica conseguenza di non rendere ancora fluida la sintesi del binomio «efficienza» ed «equilibrio» della filiera⁶⁶.

8. - Considerazioni conclusive.

Nella prospettiva segnata dall'indagine si è voluto prendere in esame la disciplina del contratto di rete nel contesto del complesso sistema delle rela-

⁶⁶ Non vuole essere un azzardo porre in relazione i concetti di efficienza del mercato e di regolamentazione della filiera agroalimentare. La riflessione, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, deve muovere dal rapporto tra la tutela degli interessi privati, da un lato, e la correttezza professionale e la lealtà nei rapporti tra imprenditori dall'altro, posto che «la correttezza non è altro che un insieme di principi fondamentali attinenti al buon funzionamento dei mercati, e ricavabili essenzialmente dalle norme costituzionali in materia di attività economiche, dalla legislazione antitrust, e dalla disciplina in tema di proprietà intellettuale» (M. LIBERTINI, *I principi della correttezza professionale nella disciplina della concorrenza sleale*, in *Europa e dir. priv.*, 1999, 34). In questa prospettiva è scorretto ogni comportamento imprenditoriale che sia idoneo a falsare o compromettere la funzionalità del mercato. Del resto, l'effetto contrario è la lesione dell'interesse pubblico al regolare funzionamento del mercato in senso concorrenziale unitamente a quello privato. Nel settore di nostro interesse, tali concetti si legano in una sintesi nella quale agli interessi privati degli imprenditori si sovrappongono le regole di un mercato in cui giocano un ruolo fondamentale la circolazione degli alimenti e la sicurezza degli stessi in ragione del rispetto della disciplina ravvisabile in quel *corpus* normativo ordinato su categorie concettuali autonome di cui al reg. 178/2002. L'equilibrio tra le parti nell'ambito delle relazioni di filiera acquisisce quindi un duplice peso: garantire la concorrenza delle imprese agricole sul mercato, e assicurare l'accesso sul mercato di prodotti sicuri. In tale contesto un ruolo decisivo lo hanno gli attori principali - ossia coloro che partecipano alla produzione e distribuzione di beni - nella protezione degli interessi di categoria destinati a coinvolgere accanto alla lealtà dei comportamenti ed alla trasparenza delle caratteristiche dei prodotti, la sfera della salute e la sicurezza e, infine, alla codificazione delle regole in grado di assicurare effettività di tutela e valori costituzionalmente garantiti. Considerazioni che riportano all'indicazione di F. ALBISINI, *Mercati agroalimentari e disciplina di filiera*, cit., 5, secondo cui «l'approccio di filiera e di sistema tende a sottolineare le emergenti novità della produzione e dell'organizzazione in agricoltura e nell'alimentare, nel senso della connotante dimensione relazionale». In dottrina, con riferimento a singole considerazioni, L. COSTATO, *Dal diritto agrario al diritto agroalimentare*, in A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (a cura di), *Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato*, Milano, 2002, 315; A. GERMANÒ, *Il mercato alimentare e la sicurezza dei prodotti*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, I, 99, 6; M. GIUFFRIDA, *Il diritto fondamentale alla sicurezza alimentare tra esigenze di tutela della salute umana e promozione della libera circolazione delle merci*, in *Riv. dir. alim.*, 2015, 3, 34 ss.

zioni contrattuali lungo la filiera agroalimentare per verificarne in concreto la sua applicabilità tra gli operatori considerando, in particolar modo, l'esistenza dell'associazionismo agricolo e degli accordi interprofessionali.

Il quadro normativo del contratto di rete, come sopra riportato, mostra una fattispecie contrattuale tipizzata in funzione dell'operazione economica concretamente perseguita dalle imprese retiste; ciò in quanto la disciplina del contratto di rete è disciplina innanzitutto dell'attività economica di più imprese autonome e indipendenti, e dell'atto, con diverse pattuizioni dalla natura programmatica volta a regolamentare una serie indistinta di rapporti futuri che si basano sullo scambio di collaborazione, di informazioni e di tecnologia al fine di conformare il grado di interdipendenza reciproca funzionale al perseguimento dell'obiettivo della crescita⁶⁷. Questa collaborazione tra imprese è alla base del sistema delle reti che coinvolge più soggetti con uno scopo precipuo che essi stessi definiscono con piena autonomia contrattuale dando in tal modo vita ad una struttura – che per sua definizione non è rigida ma assai flessibile e duttile per ogni momento e circostanza – che si colloca lungo la filiera quale sintesi tra la dimensione individuale e quella collettiva dell'impresa. Una caratteristica questa delle reti che le pone in primo piano anche nella prospettiva delle finalità dettate per la sostenibilità che coinvolgono anche il contesto della filiera agroalimentare. Un obiettivo che si pone in linea con la più recente prospettiva segnata dalle Istituzioni europee con riferimento al tema ambientale e alla necessità di adottare una visione strategica a lungo termine coerente con l'Agenda 2030⁶⁸, di cui il *Green Deal* europeo⁶⁹ è parte integrante (come espressamente dichiara) e ne riflette alcune caratteristiche in termini di finalità e di azioni interconnesse tra loro. La componente ambientale risulta fortemente presente e

⁶⁷ Così M. D'AURIA, *La causa e il ruolo dell'autonomia contrattuale*, cit., 111-112.

⁶⁸ Attraverso la risoluzione del 25 settembre 2015, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («*The 2030 Agenda for Sustainable Development*») che rappresenta un programma di azione per le persone, il pianeta, la prosperità e la pace, prevedendo 17 obiettivi (c.d. «*Sustainable Development Goals*») e 169 traguardi (o «*Targets*»), le cui finalità sono interconnesse tra loro e indivisibili, che si basa espressamente sulla supremazia dello sviluppo sostenibile quale principio guida composito di portata universale e fondamentale per l'integrazione con le politiche settoriali, e capace di garantire l'equità intergenerazionale auspicata di Agenda 2030 nel rispetto dell'equilibrio e dell'integrità degli ecosistemi, contribuendo al contempo al benessere umano globale.

⁶⁹ Cfr. comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'11 dicembre 2019, *Il Green Deal europeo*, COM(2019)640.

impone di preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità⁷⁰ di cui riconosce l'importanza di garantire la loro funzione naturale per la salvaguardia del Pianeta⁷¹. L'approccio delle Istituzioni europee muove da una considerazione unitaria, quale la considerazione della necessità di invertire la rotta e adottare una strategia che leghi competitività e tutela dell'ambiente attraverso il ricorso alla sostenibilità, e adotta il medesimo schema programmatico. Tuttavia, non può sfuggire, come autorevolmente osservato, che l'attenzione rivolta verso la sostenibilità dà luogo ad una «specie di intrusione di un programma alimentare in un progetto di agricoltura ecologica»⁷² che non implica sovrapporre discipline giuridiche autonome, quanto piuttosto incidere attraverso nuove regole sui processi produttivi e, quindi, anche sulla destinazione degli alimenti. Nel contesto della filiera è possibile considerare le reti come una sorta di struttura intermedia sul mercato frutto della volontà delle parti e volte a organizzare una specifica attività e senza alcun fine di matrice pubblicistica impressa dal legislatore: la rete, infatti, ha il fine di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato dei retisti (art. 3, comma 4 *ter*, d.l. n. 5/2009) riflettendo in tal modo un obiettivo che è in primo luogo riconducibile alle imprese e, solo eventualmente e secondariamente, può determinare benefici al sistema della filiera. Un profilo questo di particolare rilevanza che segna il confine netto con le strutture tipiche dell'associazionismo agricolo e degli accordi interprofessionali le cui disposizioni sono impresse a livello di rango costituzionale in quanto, come autorevolmente osservato, la concorrenza rileva non già come fine in sé, meritevole di autonoma tutela e promozione, bensì come semplice strumento per la realizzazione della politica agri-

⁷⁰ Cfr. comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 20 maggio 2020, *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2020*, COM(2020)380.

⁷¹ Cfr. relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo del 15 ottobre 2020, *Lo stato della natura nell'Unione europea*, COM(2020)635.

⁷² In tal senso L. COSTATO, *La politica agricola dell'Unione europea dopo il COVID-19*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, I, 690-695, ove l'A., ripercorrendo la comunicazione «*Dal produttore al consumatore*», osserva come «la PAC stia diventando sempre più una politica agricolo-alimentare fondamentalmente orientata alla protezione dell'ambiente» e come, invece, risulti secondario, nonostante alcune affermazioni lo scopo di realizzare una *food security* nell'UE, cioè l'autosufficienza dei prodotti agricoli al fine di rendere l'UE autonoma rispetto al bisogno dei rifornimenti esteri.

cola comune i cui obbiettivi sono contenuti nell'art. 39 TFUE⁷³. Su tali basi si ritiene di non poter assimilare lo strumento delle reti alle diverse previsioni normative che in agricoltura prevedono strutture intermedie di diritto privato che svolgono fini pubblicistici: nelle reti, infatti, l'operazione economica perseguita dalle parti mira a fini individuali e non collettivi. D'altronde lo schema normativo dettato dal legislatore interno vuole delineare uno strumento scollegato da interventi di stampo dirigistico, caratterizzato invece dalla sua duttilità e funzionalità affinché le imprese volontariamente e liberamente possano cooperare insieme e crescere sul mercato. In tal senso, le reti possono rappresentare un valido strumento per perseguire fini specifici, talvolta molto diversi tra loro, ma resi possibili dall'autonomia privata attraverso cui definire l'operazione economica perseguita dai retisti, che possono determinare un evidente beneficio alle imprese e al sistema della filiera diminuendo l'isolazionismo degli agricoltori, oppure innovando i processi produttivi e, in generale, accrescendo la loro competitività. Esse rappresentano una fattispecie diversa, e non alternativa, alle organizzazioni di natura interprofessionale tra imprese operanti nei diversi stadi della filiera del medesimo prodotto. Le OI rivestono, come si è osservato, un ruolo centrale nel sistema delle relazioni tra imprese produttive e mercato quali strutture intermedie che veicolano una produzione assai frammentata tra molteplici produttori uniformandone le caratteristiche e la qualità. Per contro, le reti si collocano su un livello diverso e inferiore nelle relazioni di filiera, quale è principalmente quello della fase produttiva attraverso una organizzazione delle attività delle imprese coinvolte.

Su tali basi si ritiene che il legislatore abbia volutamente destinato allo strumento del contratto la disciplina delle regole poste a governo della rete con un ampio spazio all'autonomia contrattuale con riguardo al profilo contenutistico, ma anche con riferimento alle scelte di *governance* e di strutturazione della rete. D'altronde, non può sfuggire come gli interventi del legislatore interno in materia di contratti di rete in agricoltura riflettano, piuttosto che gli interventi di dirigismo pubblico, la piena autonomia privata per definire

⁷³ In tal modo A. JANNARELLI, *Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agro-industriale. Soggetti e concorrenza*, cit., 169-171.

regole di collaborazione tra imprese nell'ambito delle relazioni di filiera per accrescere la loro competitività sul mercato e limitare il loro tradizionale isolamento.

In conclusione, merita osservare che, se la dimensione di filiera, quale elemento ordinante e sistematico delle regole del settore agricolo e alimentare⁷⁴, rappresenta la prospettiva degli interventi del legislatore occorre esigere una maggiore puntualità e precisione da parte del legislatore stesso nel processo di definizione delle relazioni di filiera tra imprese nella prospettiva di una disciplina della concorrenza e del mercato specifica per il settore agroalimentare, capace di realizzare un equo temperamento degli interessi delle parti di cui oggi l'economia di mercato necessita per perseguire lo sviluppo della società. Il discorso intende con fermezza evidenziare l'opportunità di un sistema di regole per la filiera agroalimentare capace di cogliere le specificità di un settore che ha saputo valorizzare in chiave giuridica il ruolo della produzione primaria in un contesto unitario che dalla disciplina del commercio degli alimenti investe l'intera filiera a ritroso sino al produttore agricolo.

⁷⁴ È questa la prospettiva segnata da F. ALBISINNI, *Mercati agroalimentari e disciplina di filiera*, op. cit., 7.